


ESTRATTO

**SETTIMANE DI STUDIO
DELLA FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI
SULL'ALTO MEDIOEVO**

LIX

SCRIVERE E LEGGERE NELL'ALTO MEDIOEVO

Spoletto, 28 aprile - 4 maggio 2011



**FONDAZIONE
CENTRO ITALIANO DI STUDI
SULL'ALTO MEDIOEVO
SPOLETO
2012**

I N D I C E

Consiglio di amministrazione e Consiglio scientifico della Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo	pag. IX
Intervenuti	» XI
Programma della Settimana di studio	» XIII
GUGLIELMO CAVALLO, <i>Leggere e scrivere. Tracce e divaricazioni di un percorso dal tardoantico al medioevo greco e latino</i>	» I
Discussione sulla lezione Cavallo	» 39
JAN ZIOLKOWSKI, <i>Turning the page: the oralization of Virgil in the early Middle Ages</i>	» 45
Discussione sulla lezione Ziolkowski	» 67
MARCO MOSTERT, <i>Using and keeping written texts: reading and writing as forms of communication in the early Middle Ages</i>	» 71
Discussione sulla lezione Mostert	» 95
MASSIMO VALLERANI, <i>Scritture e schemi rituali nella giustizia al- tomediievale</i>	» 97
PETER ERHART, <i>Puerili pollice: maniere di insegnamento della scrittura nell'area del lago di Costanza</i>	» 151
ROSAMOND MCKITTERICK, <i>The uses of literacy in Carolingian and post-Carolingian Europe: literate conventions of memory</i>	» 179
Discussione sulla lezione Mckitterick	» 209
NICHOLAS EVERETT, <i>Diritto tardo romano e alfabetismo giuridico nell'Europa alto-medievale</i>	» 213
Discussione sulla lezione Everett	» 247

CARLO ALBERTO MASTRELLI, <i>Scrivere, leggere e tradurre nel lessico europeo altomedioevale</i>	pag.	249
ROGER WRIGHT, <i>Writing and speaking Late Latin</i>	»	273
Discussione sulla lezione Wright	»	291
RÉKA FORRAI, <i>The readership of early medieval greek-latin translations</i>	»	293
Discussione sulla lezione Forrai	»	313
BRUNO ROCHETTE, « <i>Latinum est: non legitur</i> » <i>Lire le latin et traduire le latin en Grec en Orient</i>	»	317
PAOLO CHERUBINI, <i>Dall'unità al particolarismo grafico: una verifica</i>	»	349
Discussione sulla lezione Cherubini	»	377
PAOLO CHIESA, <i>Varianti d'autore nei testi letterari dell'alto medioevo. Qualche osservazione di metodo</i>	»	379
Discussione sulla lezione Chiesa	»	399
JOHN VAN ENGEN, <i>Letters, the lettered voice, and public culture in the Carolingian era</i>	»	403
GIOVANNA NICOLAJ - CRISTINA MANTEGNA, <i>Scrivere e leggere documenti nell'alto medioevo: spunti per una semeiotica dell'attività giuridica</i>	»	427
Discussione sulla lezione Nicolaj - Mantegna	»	455
MARCO PALMA, <i>Pergamene per la confezione di libri e documenti in età longobarda e carolingia. Il caso di Lucca</i>	»	457
Discussione sulla lezione Palma	»	471
MARILENA MANIACI, <i>Costruzione e gestione dello spazio scritto fra Oriente e Occidente: principi generali e soluzioni specifiche</i>	»	473
Discussione sulla lezione Maniaci	»	513
PAOLO FIORETTI, <i>Ordine del testo, ordine dei testi. Strategie distintive nell'Occidente latino tra scrittura e lettura</i>	»	515
Discussione sulla lezione Fioretti	»	553
MIRELLA FERRARI, <i>Libri strumentali fra scuole e professioni</i>	»	555
Discussione sulla lezione Ferrari	»	605
GIUSEPPE CREMASCOLI, <i>L'Amanuense medievale tra pietas e goliardia</i>	»	607
Discussione sulla lezione Cremascoli	»	623

FILIPPO RONCONI, <i>La main insaisissable. Rôle et fonctions des copistes byzantins entre réalité et imaginaire</i>	pag.	627
Discussione sulla lezione Ronconi	»	665
CARLO CARLETTI, <i>Scrivere sulla pietra tra tarda antichità e alto-medioevo: tradizione e trasformazioni</i>	»	669
Discussione sulla lezione Carletti	»	697
HERBERT L. KESSLER, « <i>Aliter enim videtur pictura, aliter videntur litterae</i> »: <i>reading medieval pictures</i>	»	701
Discussione sulla lezione Kessler	»	727
ANDREAS RHOBY, <i>The meaning of inscriptions for the early and middle Byzantine culture. Remarks on the interaction of word, image and beholder</i>	»	731
Discussione sulla lezione Rhoby	»	755
ERMANNANO A. ARSLAN, <i>La moneta altomedievale come supporto di comunicazione scritta o ideografica</i>	»	759
Discussione sulla lezione Arslan	»	801
MARTIN WALLRAFF, <i>Tabelle e tecniche di lettura nella letteratura cristiana tardoantica</i>	»	803
DANIELE BIANCONI, <i>Lecture tardoantiche a Bisanzio nel riflesso dell'età macedone</i>	»	821
Discussione sulla lezione Bianconi	»	851
DONATELLA FRIOLI, <i>Gli inventari medievali di libri come riflesso degli interessi di lettura. Scandagli sparsi</i>	»	855
PATRIZIA LENDINARA, <i>Glosse in volgare e in latino nei codici anglosassoni</i>	»	945
Discussione sulla lezione Lendinara	»	989
FRANCESCO STELLA, <i>Riletture e riscritture bibliche latine: funzione della poesia esegetica e tipologie di trasmissione dei testi</i>	»	993
Discussione sulla lezione Stella	»	1043
EMANUELA COLOMBI, <i>La presenza dei padri nelle biblioteche alto-medievali: qualche spunto per una visione d'insieme</i>	»	1047
Discussione sulla lezione Colombi	»	1131
MASSIMILIANO BASSETTI, <i>Libri monumentali e d'apparato</i>	»	1135
Discussione sulla lezione Bassetti	»	1181

MASSIMO VALLERANI

**SCRITTURE E SCHEMI RITUALI
NELLA GIUSTIZIA ALTOMEDIEVALE***

INTRODUZIONE: SCRITTURA E PROCESSO

Il tema del rapporto fra oralità e scrittura nei placiti è stato declinato in maniere molto diverse nel corso dell'ultimo secolo. A una prima discussione sulla capacità dei nuovi popoli barbarici di usare e capire i quadri astratti delle scritture di derivazione romana, è seguito, almeno in Italia, un lungo dibattito intorno alla natura reale dei processi celebrati nel periodo post-carolingio. Alludo alle discussioni nate intorno al significato dei placiti impostati secondo i nuovi formulari presenti nel *Chartularium Langobardicum*, una raccolta di modelli documentari datata in maniera approssimativa ora al secolo IX ora al secolo XI¹. Per i placiti si proponevano tre formule: la *finis intentionis terre* che comportava la rinuncia al bene; l'*ostensio carte* in cui si approvava il documento presentato dal querelante, e l'investitura *salva querela* del bene in assenza della controparte. Quei processi parevano troppo schematici e privi di contenzioso reale, o almeno esplicito, per essere veri e

* Vorrei ringraziare Giuseppe Sergi, Tiziana Lazzari, Vito Loré e Luigi Provero per i consigli e la lettura del testo.

ABBREVIAZIONI

- Plac. = *I Placiti del « regnum Italiae »*, a cura di C. MANARESI, Roma, 1958, si indicano volume, numero e pagina.
RF = *Il Regesto di Farfa compilato da Gregorio da Catino*, cura di I. GIORGI e U. BALZANI, Roma, 1883.

1. M.G.H., *Leges Langobardorum*, a cura di F. BLUHME e A. BORETIUS, Stuttgart, 1868, vol. IV.

si pensò da più parti che fossero appunto « apparenti »: processi finti che seguivano una procedura giudiziale formale per avvalorare un accordo già raggiunto o addirittura per certificare un contratto particolarmente importante². Cesare Manaresi reagì energicamente contro questa riduzione a mero atto formale dei placiti che stava editando con grande fatica, impegnandosi in un esame ravvicinato dei singoli casi per dimostrare l'esistenza di conflitti reali all'origine del processo³. In molti registi della sua edizione si vede chiaramente lo sforzo di spiegare il retroterra conflittuale che aveva provocato il processo, anche dove, in apparenza, non si scorgevano tracce di un contrasto effettivo tra le parti⁴.

Il dibattito che ne seguì non fu solo formale. In gioco era la natura della funzione giudiziaria ricoperta dalle strutture istituzionali del regno dal secolo X in avanti: una funzione meramente certificatoria e quasi notarile delle assemblee giudiziarie indicava l'impossibilità di rendere giustizia da parte dei tribunali del regno, in grado di prendere atto degli accordi, ma non di risolvere i dissaccordi. Un quadro in sintonia con la storiografia europea sulla giustizia e sul potere, soprattutto dopo il famoso saggio di Georges Duby dedicato alla giustizia in Borgogna nel secolo XI⁵. Osservate attraverso la lente delle fonti monastiche, le sedute giudiziali mostravano, quasi ovunque, il prevalere delle procedure in-

2. In particolare in Italia G. MENGOZZI, *Ricerche sull'attività della scuola di Pavia nell'alto medioevo*, Pavia, 1924 e G. L. BARNI, *Contributo agli scopi della conoscenza del processo per ostensio carte*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 15 (1942), pp. 224-240; si veda anche H. KELLER, *I placiti nella storiografia degli ultimi cento anni*, in *Fonti medievali e problematica storiografica* (Roma, 22-27 ottobre 1973), Roma, 1976, pp. 41-67.

3. C. MANARESI, *Della non esistenza di processi apparenti nel territorio del Regno*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, (I) XXIII (1950), pp. 179-217; (II) XXIV (1951), pp. 8-45.

4. *I placiti del regnum Italiae* a cura di C. MANARESI, (Fonti Istituto storico italiano per il medioevo), Roma, 1958. È indubbio che la raccolta dei placiti curata da Manaresi sia un'opera, a suo modo, 'militante'; nei registi e nelle note critiche l'editore cerca sempre di ricostruire i contesti conflittuali che, a suo giudizio, precedono e spiegano il processo.

5. G. DUBY, *Recherches sur l'évolution des institutions judiciaires pendant le Xe et le XIe siècle dans les sud de la Bourgogne*, in *Le Moyen Age*, 52 (1946), pp. 149-194, e 53 (1947), pp. 15-38, ora in ID., *Hommes et structures du Moyen Age*, Paris, 1979, un articolo fondamentale, in cui si tracciava la lunga parabola dell'alterazione della giustizia pubblica, segnata dall'incapacità della corte comitale di far eseguire le sentenze; il conte non era più giudice, ma arbitro e conciliatore.

formali e degli accordi rispetto alle sentenze, il carattere arbitrale delle corti, l'assenza di una vera procedura di verifica delle prove e la scomparsa, o almeno la riduzione sensibile, delle prove scritte. Un insieme di pratiche e di azioni ora violente ora compromissorie che solo negli anni Ottanta del secolo scorso è stato ricompreso nella sfera della giustizia, grazie alla storiografia anglosassone e grazie in particolare alla nozione, mediata dall'antropologia, della 'risoluzione dei conflitti' che ha consentito di recuperare quei sistemi informali dentro una più ampia e flessibile funzione ricompositiva dei tribunali pubblici. Sono dati ampiamente acquisiti nella storiografia e le due settimane di Spoleto del 1994 e del 1996 dedicate alla *La giustizia altomedievale* ne sono una testimonianza esplicita⁶.

Tuttavia i saggi fondamentali di François Bougard⁷ e di Chris Wickham⁸, come già le ricerche pionieristiche di Antonio Padoa Schioppa⁹, hanno affrontato la giustizia del regno italico con domande e metodi relativamente diversi da quelli usati dalla 'storiografia dei conflitti' per altre realtà dell'Europa altomedievale. Non solo perché i protagonisti erano diversi, con un gran numero di

6. *La giustizia nell'alto medioevo (secoli V-VIII)*, Spoleto, 1995, (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XLII), e *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Spoleto, 1997 (Settimane del Centro italiano di studi sull'alto medioevo XLIV).

7. F. BOUGARD, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe*, Roma, 1995 (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291); ID., *La justice dans le royaume d'Italie aux IXe-Xe siècles*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)* cit. (nota 6), pp. 133-177; e ID., "Falsum falsorum iudicum consilium". *L'écrit et la justice en Italie centro-septentrionale au XIe siècle*, in *Bibliothèque de l'école des chartes*, 155 (1997), pp. 299-314.

8. C. WICKHAM, *Justice in the Kingdom of Italy in the eleventh century*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)* cit. (nota 6) pp. 179-251; da ricordare naturalmente il saggio precedente; ID., *Land disputes and their social framework in Lombard-Carolingian Italy*, in *The Settlement of Disputes in early medieval Europe*, ed. by W. DAVIES and P. FOURACRE, Oxford, 1986, pp. 105-124.

9. A. PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*. Atti dell'11 congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, (Milano 26-30 ottobre 1987), Spoleto, 1989, pp. 459-549; ID., *Aspetti della giustizia milanese in età carolingia*, in *Archivio storico lombardo*, 114 (1988), pp. 9-25, ricerche poi aggiornate con continuità nel corso degli anni, cfr. ID., *Giudici e giustizia nell'Italia carolingia*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, Milano 2003, pp. 1623-1667.

vescovi, capitoli cattedrali, potenti laici, monasteri e chiese locali – ma perché erano diversi i contesti istituzionali e procedurali: i processi della collezione Manaresi erano presieduti da ufficiali regi e comitali, da missi, giudici o dagli stessi re e imperatori. Difficile trovare in questi processi i segni di un'eclissi dell'autorità pubblica, nonostante i periodi di silenzio, per esempio durante gli anni dei re d'Italia della prima metà del secolo X. Anzi, sia Bougard sia Wickham hanno preso sul serio la presenza dell'apparato pubblico del regno nelle sedute giudiziarie e hanno visto proprio nell'assemblea, a volte pletorica, di ufficiali, scabini, giudici e notai una manifestazione pubblica della potenza regia, una « vitrine du pouvoir », espressione usata più volte da Bougard per definire la funzione di alcuni tribunali locali¹⁰ o ancora, come scrive Wickham, una « cornice legittimante » per portare alla luce e dibattere i conflitti interni all'alta aristocrazia; tanto che quando il re non c'è, o la sua corte non è sufficientemente rappresentativa, come sotto Arduino, la giustizia pubblica tace. Così, al contrario della Francia postcarolingia, proprio la lunga durata delle assemblee giudicanti rette da esponenti del regno – « as a representation of the continuing legitimacy » – preservò l'Italia dalle crisi di violenza del secolo XI (e dalla rivoluzione feudale)¹¹. Naturale che in tale contesto il problema dei nuovi formulari e della funzione della corte siano emersi come punti ambigui, non del tutto chiari, anche senza riprendere la vecchia ma fondata polemica di Manaresi verso i sostenitori dei processi 'apparenti'¹².

Di questo dibattito vorrei riprendere un aspetto a mio avviso centrale per la comprensione della questione: vale a dire l'uso dei documenti e il ruolo della scrittura nei placiti. Il problema ha due prospettive che interferiscono in più punti: da un lato è impor-

10. BOUGARD, *La justice ...aux IXe-Xe* cit. (nota 7) p. 170 e 175.

11. WICKHAM, *Justice in the Kingdom* cit. (nota 8), pp. 195 e 239. Anche secondo Paolo Delogu quelle assemblee giudicanti così ampie – paragonate, per contrasto, con le smilze corti del mezzogiorno longobardo composte da un solo giudice professionale – erano il tratto distintivo del potere regio che trovava proprio nei placiti una delle forme di espressione più compiute, cfr. P. DELOGU, *La giustizia nell'Italia meridionale*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)* cit. pp. 285-286.

12. Note in G. NICOLAJ, *Formulari e nuovo formalismo nei processi del Regnum Italiae*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)* cit. pp. 347-380.

tante verificare in quale misura la lettura in termini contrattuali dei rapporti sociali fra IX e XI secolo sia solo formale, una sorta di uso convenzionale di un linguaggio giuridico, o serva invece a modificare assetti economici e scelte politiche reali; dall'altro si vuole capire fino a che punto i modi di identificare i diritti violati, di rivendicare i beni e di confrontarsi con gli avversari nel corso dei placiti siano stati determinati dalla 'logica dei diritti scritti' e come questa abbia inciso nelle soluzioni processuali. Il rapporto fra processo e scrittura documentaria serve in altre parole a comprendere i motivi del ricorso al placito, le sue finalità sociali e politiche da parte delle corti e soprattutto di chi vi faceva ricorso.

La questione assume un rilievo nuovo da quando gli studi sul mondo longobardo e carolingio hanno messo in risalto l'ampio ricorso alla definizione scritta nei rapporti contrattuali e negli atti delle autorità pubbliche, naturalmente non solo in Italia. In particolare Rosamond McKitterick ha richiamato l'attenzione sul ruolo dei capitolari come meccanismo moltiplicatore di scritture: non solo si scriveva molto per l'amministrazione, ma le stesse leggi richiedevano un alto numero di atti scritti¹³. Lo dimostra anche la diffusione della scrittura presso i laici, spesso forniti di competenze grafiche sufficienti a intervenire nella redazione dell'atto con sottoscrizioni autografe¹⁴. Certo, lo studio delle sottoscrizioni oggi è visto con minore ottimismo, ma la centralità della scrittura nella vita sociale – non solo delle élites aristocratiche – riceve conferme importanti anche per la Gallia merovingia¹⁵ e la Catalogna¹⁶. An-

13. R. MCKITTERICK, *The Carolingians and the written word*, Cambridge, 1989.

14. A. PETRUCCI, *Alle origini dell'alfabetismo altomedievale*, in ID., *Scriptores in urbibus. Alfabetismo e cultura scritta nell'Italia altomedievale*, Bologna, 1992, pp. 13-34. Anche se è evidente che le diverse grafie in uso dei placiti rispecchiano « una diversa capacità certificante delle singole componenti » cfr. A. PETRUCCI, C. ROMEO, *Scrivere « in iudicio ». Modi, soggetti e funzioni di scrittura nei placiti del regnum Italiae (secc. IX-XI)*, in *Scrittura e civiltà*, 13 (1989), pp. 5-48, in ID., *Scriptores in urbibus* cit., pp. 195-236. Si veda anche F. BOUGARD, *Tempore barbarici? La production documentaire publique et privée, in 774 ipotesi su una transizione*. Atti del seminario di Poggibonsi (16-18 febbraio 2006), a cura di S. GASPARRI, Turnhout, 2008, 331-352.

15. B.-M. TOCK, *Scribes, souscripteurs et temoins dans les actes privés en France (7.-début du 12. siècle)* Turnhout, 2005.

16. Cfr. A. J. KOSTO, *Laymen, Clerics and Documentary Practices in the Early Middle*

che i formulari redatti per la scuola e per la cancelleria tra VII e VIII secolo si sono rilevati una fonte importante per indagare gli ambiti di diffusione dei documenti scritti. Alice Rio ha mostrato come, stando ai modelli presenti in questi manuali, si scriveva, o si poteva scrivere, molto di più di quanto i documenti oggi sopravvissuti lascino intendere¹⁷. Soprattutto si potevano redigere tipologie di atti che permettevano di aggirare la legge, adottando soluzioni contrattuali palesemente *contra legem* ma che incontravano l'accordo delle parti: è il caso delle formule di Marcolfo che prevedevano la spartizione dell'eredità in parti uguali tra un figlio e una figlia, oppure una diversa disciplina della servitù.

Ricerche intense sulla lingua degli atti hanno modificato anche la percezione che avevano gli storici di inizio Novecento relativamente al latino delle carte, che appariva al contempo troppo arcaico e troppo corrotto per essere compreso dalla popolazione non alfabetizzata. Una nuova metodologia di studio di quegli atti, — che analizza i diversi livelli di lingua all'interno della medesima carta — ha permesso di estendere molto il grado di comprensione reale di quel latino. Michel Banniard esaminando proprio documenti processuali italiani del secolo VIII¹⁸ ha notato come soprat-

Ages: the Example of Catalonia, in *Speculum*, 80 (2005), pp. 44-74 e la grande tesi di M. ZIMMERMANN. *Ecrire et lire en Catalogne, 9-12 siècle*, Madrid, 2003 (Bibliothèque de la Casa Velasquez).

17. A. RIO, *Legal practice and the written word in the early middle ages*, Cambridge, 2009, per il contesto documentario pp. 7-27 e l'esame dell'applicazione in contesti giuridici precisi pp. 212-240. Un caso interessante in M. ZIMMERMANN, *Vie et mort d'un formulaire. L'écriture des actes catalans (Xe-XIe siècle)*, in "Auctor et auctoritas". *Invention et conformisme dans l'écriture médiévale*. Actes du colloque tenu à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (14-16 juin 1999), ed. M. ZIMMERMANN, Paris, 2001, pp. 337-357. Sull'esistenza di tracce di archivi laici o di insiemi documentari non sopravvissuti si veda W. BROWN, *When documents are destroyed or lost: lay people and archives in the early middle ages*, in *Early medieval Europe*, 11 (2002), pp. 337-366; S. SATO, *The Merovingian accounting documents of Tours form and function*, in *Early medieval Europe*, 9 (2000), pp. 143-161.

18. M. BANNIARD, *Viva voce. Communication écrite et communication orale du IVe au IXe siècle en Occident latin*, Paris, 1992, soprattutto il capitolo 2 su *Echanges linguistiques en Gaule mérovingienne*, pp. 254-291; ID., *Niveaux de langue et communication latinophone (Ve-VIIIe siècle)*, in *Comunicare e significare nell'alto medioevo* (Settimane di studio della Fondazione Centro italiano di Studi sull'Alto medioevo, LII), Spoleto, 2005, I, pp. 155-208, per un placito merovingio pp. 189-198. Per il placito lucchese ID., *Niveaux de compétence*

tutto nelle testimonianze e nei discorsi in forma diretta, il ricorso a un latino francamente volgare nel costruito e nella grafia dei termini rendeva di fatto comprensibili a tutti le parti sensibili dei documenti, anche se scritte in una lingua tecnica. La descrizione dei fatti era affidata a una lingua « moderna ed evolutiva »: con un ordine lineare (senza le proposizioni del latino), le forme composte (*fuisti ausus*), le doppie negazioni e un uso semplificante delle preposizioni al posto dei casi. Sono elementi che indicano la necessità di comunicare correttamente contenuti giuridicamente rilevanti, al di là delle specifiche competenze linguistiche delle persone. Ma c'è di più. In questo contesto, la lettura orale del documento, prassi usatissima nei placiti, si configura come un'azione complementare e non opposta a quella della scrittura; e questo attenuava ancora di più il contrasto tra latino e volgare, tra scritto e parlato o tra letterato e analfabeta.

Dalle carte corrotte e sgrammaticate del secolo VIII emerge, in sostanza, un'ampia zona grigia di semi-lettori o semi-alfabeti che ricorrono alla scrittura cogliendo l'essenziale del negozio grazie a un latino facilitato e a un'intensa attività di lettura pubblica, anche in tribunale, degli atti che usavano nella pratica. È una prospettiva interessante che aiuta a spezzare un circolo vizioso molto presente nella storiografia: quello fra norma, formulari scritti e documenti come elementi di un sistema di mera conservazione di uno 'stato delle cose' formale e lontano dalla dinamica dei rapporti concreti. In realtà la fissazione per scritto dei rapporti contrattuali serve anche a modificare lo stato delle cose, così come si rivela utile a evadere i regolamenti, spesso molto pesanti, che le leggi longobarde e i capitolari avevano imposto a determinati negozi interpersonali.

La diffusione e la comprensibilità delle scritture era una necessità strutturale delle società medievali anche in ragione della natura poliedrica delle scritture stesse. Le forme contrattuali definivano sì i modi di passaggio del bene¹⁹, ma poi il significato sociale di

langagière chez les élites carolingiennes: du latin quotidien au latin d'apparat, in *La culture du haut moyen âge: une question d'élites?*, sous la direction de F. BOUGARD, R. Le JAN, R. McKITTEK, Turnhout, 2009, pp. 39-61.

19. Per le principali tipologie si veda ora G. P. MASSETTO, *Elementi della tradizione ro-*

quella transazione era affidato il più delle volte agli accordi orali tra le parti. Anche questo è un dato ampiamente noto a chi studia da vicino i sistemi documentari locali che possono celare, sotto una scritturazione minuta delle singole clausole, rapporti personali ed economici mutevoli. Pensiamo alle serie di livelli, forma usatissima e flessibile di concedere un bene, ma densa di ambiguità quando era impiegata per stringere alleanze o affidare terre a persone di pari o maggiore rilievo sociale²⁰. O pensiamo anche alle vendite condizionate a tempo, che permettevano operazioni creditizie complesse a distanza di molti anni una dall'altra²¹; alle donazioni a chiese e monasteri che spesso lasciano l'uso del bene ai parenti, con ampi margini di ambiguità riguardo le regole di rinnovo da parte degli eredi; alle forme miste di donazione con *pretium* usate dalle chiese come strumenti di acquisizione di beni, che si fatica a non confondere con una vendita²²; e naturalmente alle permutate, contratto usato per le più svariate operazioni economiche degli enti ecclesiastici²³. Tutte forme di alienazione imperfette e potenzialmente conflittuali, che si trasformano velocemen-

mana in atti negoziali altomedievali, in *Ideologie e pratiche del reimpiego nell'alto medioevo*, Spoleto, 1999 (Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull'alto medioevo, XL-VI), pp. 511-590.

20. L. FELLER, *Précaries et livelli. Les transferts patrimoniaux ad tempus en Italie*, in *Melanges de l'école française de Rome, Moyen Âge*, III (1999), pp. 725-746; per un esempio di studio dei rapporti sociali interessati dai livelli si veda C. WICKHAM, *La montagna e la città. L'Appennino toscano nell'alto medioevo*, Torino, 1997 (ed. or. Oxford, 1988).

21. G. ROSSETTI, *Motivi economico-sociali e religiosi in atti di cessione dei beni a chiese del territorio milanese nei secoli XI e XII*, in *Contributi dell'Istituto di storia medievale*, vol. I, Milano, 1974, pp. 349-407.

22. Si veda S. WEINBERGER, *Donations-ventes ou ventes-donations? Confusion ou système dans la Provence du XIe siècle?* in *Le Moyen Âge*, CV, 3-4 (1999), pp. 667-680; e l'importante studio di B. LEMESLE, *Les querelles avaient-elles une vocation sociale? Les cas des transferts fonciers en Anjou au XIe siècle*, in *Le Moyen Âge*, CXV, 2 (2009), pp. 337-364; nota una stretta somiglianza nei formulari di donazione e vendita anche J. BELMON, *L'écriture des actes de la pratique en Languedoc et en Toulousain (IXe-Xe siècle)*, in "Auctor et auctoritas" cit. (nota 17), pp. 283-320. Non dubita, invece, che le donazioni fossero di fatto delle vendite P. CAMMAROSANO, *La famiglia dei Berardenghi. Contributo alla storia della società senese nei secoli XI-XIII*, Spoleto, 1974, p. III.

23. Fondamentale ancora G. VISMARA, *Ricerche sulla permuta nell'alto medioevo*, ID., *Scritti di storia giuridica*, 2, *La vita del diritto negli atti privati italiani*, Milano, 1987, pp. 79-141, e anche ID., *Leges et canones negli atti privati dell'alto medioevo: influssi provenzali in Italia*, Ibidem, sulle permutate, pp. 15-18.

te fra X e XI secolo²⁴ riflettendo, in alcuni casi, cambiamenti strutturali negli assetti proprietari, come mostrano i recenti studi di Wickham sulla campagna romana²⁵. Per questo le carte, nel loro sforzo di dare una forma giuridica a rapporti patrimoniali complessi – che di fatto consentono il sovrapporsi di diritti diversi sullo stesso bene – cercano anche di contenere al loro interno le contraddizioni tra il tenore dell'atto e il contenuto reale del rapporto. Le clausole di garanzia, la pena del doppio, la difesa in giudizio da parte dell'autore dovrebbero assicurare i contraenti, ma è evidente che la tessitura formale degli atti è pensata già in termini di processo, di verifica giudiziaria del mantenimento o meno delle clausole. Il placito si snoda così intorno a un rapporto patrimoniale – o di dipendenza personale – che deve trovare una definizione attraverso la verifica processuale della sua forma scritta. Per paradosso, potremmo dire che il vero oggetto del litigio sono proprio gli atti scritti, non il comportamento delle persone.

In tale contesto, il processo, in quanto assegnazione di beni in base alla definizione contrattuale dei rapporti sociali, è anche un'azione politica: diventa uno strumento di costruzione di ambiti egemonici locali, di progetti di dominazione su cose e persone da parte di chi vi ricorre, specialmente se questi soggetti sono i maggiori enti ecclesiastici e monastici del regno Italico. Da qui una moderata presa di distanza dalla teoria della 'risoluzione dei con-

24. Un esempio di studio sul significato sociale dei 'cicli di donazioni' in WICKHAM, *La montagna e la città* cit. (nota 20), pp. 193-237; si veda anche la lettura politica delle donazioni a San Vittore di Marsiglia in F. MAZEL, *Amitié et rupture de l'amitié. Moines et grands laïcs provençaux au temps de la crise grégorienne (milieu XIe-milieu XIIe siècle)*, in *Revue historique*, CCCVII (2005), pp. 53-95. Il dono è al centro di una nutrita serie di studi negli ultimi decenni; si veda almeno W. DAVIES, *Acts of giving. Individual, Community, and Church in Tenth-century Spain*, Oxford, 2007, e C. WICKHAM, *Compulsory Gift Exchange in Lombard Italy, 650-1150*, in *The Languages of Gift in the early Middle Ages*, ed. by W. DAVIES, P. FOURACRE, Cambridge, 2010, pp. 193-216.

25. C. WICKHAM, *Iuris cui existens*, in *Archivio della società romana di storia patria*, 131 (2008), pp. 5-38. La clausola *iuris cui existens* era una spia di un tentativo complesso delle chiese, che avevano in mano la grande proprietà, di mantenere il ricordo di questo diritto davanti a una pletera di laici concessionari che disponevano di quel bene in maniera molto libera, forse troppo. Ancora, sulle conseguenze del monopolio ecclesiastico della proprietà ID., *La struttura della proprietà fondiaria nell'agro romano, 900-1150*, in *Archivio della Società Romana di storia patria*, 132, (2009), pp. 181-237.

flitti', che rimanda, in maniera forse troppo meccanica, a una ricomposizione concordata degli equilibri sociali. In realtà, in una fase di trasformazione degli assetti proprietari e delle pratiche di gestione, come nei secoli X e XI, non sempre i conflitti si risolvono: a volte persistono e riflettono rotture profonde in seno ai sistemi sociali locali che trovano nel processo una soluzione parziale e spesso imposta dai reali rapporti di forza²⁶. È un punto sensibile, che è opportuno verificare in contesti precisi, secondo una prospettiva regionale che già Wickham e Bougard avevano seguito nelle relazioni spoletine prima ricordate²⁷. Questo vale soprattutto per i secoli X-XI, quando i nuovi formulari processuali sembrano unificare la giustizia in una grande ritualità scrittoria ripetitiva e senza varianti. In realtà non è così. I territori del regno diversificarono le forme della procedura in maniera sensibile secondo i luoghi, le istituzioni e le cronologie. Per questo è opportuno scomporre il campione dei placiti della collezione Manaresi secondo i diversi 'contesti di uso' delle scritture in giudizio, tenendo conto degli enti che hanno conservato gli atti, della tipologia dei documenti usati e del modo in cui la procedura ne è stata condizionata.

1. In primo luogo esamineremo i placiti dei grandi monasteri del centro Italia, in particolare Farfa, San Clemente di Casauria e San Vincenzo al Volturno, che presentano un quadro documentario sensibilmente diverso da quello del resto del *Regnum*, per scrittura e tipologia di conflitti conservati.

2. In secondo luogo prenderemo in esame il ricorso ai documenti nella giustizia carolingia del IX secolo, testimoniata soprat-

26. Il carattere arbitrario di molte sentenze o la stessa natura consensuale dell'*ostensio carte* non devono creare false prospettive di una pacifica cooperazione tra le parti come *status* normale delle relazioni giudiziarie. Insistono giustamente sulla natura conflittuale dei processi patrimoniali LEMESLE, *Les querelles avaient-elles une vocation sociale?* cit. (nota 22) e MAZEL, *Amitié et rupture de l'amitié* cit. (nota 24) che esamina le basi culturali e politiche della « crisi di amicizia » fra i grandi enti religiosi e i laici; parla di « tensioni inconciliabili » relative ai modi di intendere i diritti di proprietà in Catalogna J. A. BOWMAN, *Shifting landmarks. Property, proof, and dispute in Catalonia around the year 1000*, Ithaca, 2004.

27. In entrambi i saggi si sono isolate la Sabina, testimoniata dai grandi monasteri del centro-Italia, il Veneto ducale, l'area Ravennate, la Toscana canossana, e il cuore del regno con le grandi città episcopali lombardo-emiliane.

tutto dai placiti dell'archivio capitolare di Lucca e delle città lombarde, in particolare gli atti conservati dal monastero di Sant'Ambrogio di Milano e dalle chiese di Piacenza.

3. Affronteremo dunque i processi scritti secondo i nuovi formulari del secolo X, cercando di capire l'uso che ne hanno fatto i grandi enti ecclesiastici e i poteri signorili dell'Italia settentrionale;

4. per finire con le trasformazioni dell'ultimo ventennio del secolo XI, ricostruite attraverso la lente dei placiti celebrati dai marchesi di Canossa in Toscana. Inutile dire che i placiti canossani non seguono alcuno schema predefinito e si presentano come uno straordinario blocco di giudizi caratterizzato da una specifica gestione del potere politico in sede locale.

I. IL MODELLO MONASTICO IN ITALIA CENTRALE (SECOLI IX-XI)

Che il caso della Sabina, e più in specifico di Farfa, presenti i tratti di una relativa eccezionalità rispetto ai placiti del *Regnum* non è una novità. Sulla scorta del grande libro di Pierre Toubert sul Lazio medievale²⁸, sia Bougard sia Wickham hanno riservato alla Sabina una sezione a parte dei loro saggi proprio in ragione della diversità formale dei suoi documenti²⁹. In realtà il modello monastico è più ampio e vi includerei, per coerenza di struttura e di regione, almeno i placiti presenti in altri due grandi enti: San Vincenzo al Volturno e San Clemente di Casauria³⁰. I punti di contatto, del resto, sono numerosi. Tutti e tre hanno elaborato

28. P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IXe siècle à la fin du XIIe siècle*, 2 voll. Roma, 1973 (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 221).

29. BOUGARD, *La justice...aux IXe et Xe* cit. pp. 172-174; WICKHAM, *Justice in the Kingdom* cit. pp. 222-225.

30. Un quadro dei placiti monastici esaminati:

	IX sec.	X sec.	XI sec.
Casauria	12	23	6
Farfa	15	10	9
San Vincenzo	4	5	3

miti di fondazione complessi, legati all'iniziativa regia, longobarda o franca; hanno attraversato una fase di crisi, segnata dalle distruzioni saracene, e un periodo di esilio (questo vale anche per Montecassino) seguito da una di rifondazione gloriosa dovuta allo sforzo congiunto di abati riformatori e di imperatori pii; e soprattutto hanno costruito, nei decenni iniziali del secolo XII, (Farfa intorno agli anni 1107-1119; San Vincenzo tra il 1119 e il 1124, Casauria nel 1170), monumenti storico-documentari per conservare e presentare le propria immagine in un contesto di forte ridimensionamento delle loro pretese in seguito all'asestamento della dominazione normanna nella regione.

L'esame del modello monastico deve tener conto anche di due importanti correttivi ormai molto conosciuti dalla storiografia più avvertita. Il primo riguarda il modo di litigare degli enti monastici, che per tradizione, in maniera direi costante nell'Europa medievale, hanno sempre bisogno di un nemico, di un avversario reale che minaccia l'integrità dell'ente³¹. Il secondo punto riguarda invece la tradizione degli atti e l'organizzazione della memoria monastica. I placiti sono inseriti in cartulari in cui la memoria documentaria è ordinata verso una storia dell'ente, in genere per abbazie, che ha richiesto spesso una profonda riscrittura degli atti originali³². Nella *mise en oeuvre* degli atti documentari nelle crona-

31. T. HEAD e B. ROSENWEIN, S. FARMER, *Monks and Their Enemies: A Comparative Approach*, in *Speculum*, 66 (1991), pp. 764-796. I sistemi di riconoscimento del nemico sono molto elaborati e prevedono sempre una strategia letteraria complessa, che ora privilegia l'aspetto agonistico, ora tende invece a mettere in rilievo la ricomposizione pacifica delle pratiche compromissorie si veda CH. SENSEBY, *Pratiques judiciaires et rhétorique monastique à la lumière de notices ligériennes (fin XIe-siècle)*, in *Revue historique*, 629 (2004), pp. 3-47. Una strategia della memoria che si affida però a diversi sistemi scrittori e a diverse forme narrative, di cui i placiti sono solo un aspetto e non sempre il più rilevante. Lo aveva già notato KELLER, *I placiti negli ultimi cento anni* cit. (nota 2) quando ricordava la necessità di ricorrere anche alle fonti narrative per la ricostruzione della conflittualità monastica.

32. È un dato su cui ha molto insistito Patrick Geary in un libro dedicato appunto all'oblio oltre che alla memoria, cfr. P. GEARY, *Phantoms of remembrance. Memory and oblivion at the end of first millenium*, Princeton, 1994. Per la storiografia recente sui cartulari, si veda, limitando i rinvii, *Les cartulaires* (Actes de la table ronde des 5-7 dec. 1991, Paris) a cura di O. GUYOTJEANNIN, M. PARISSÉ, Paris, 1993; P. CHASTANG, *Lire, écrire, transcrire. Le travail de redacteurs de cartulaires en Bas-Languedoc*, Paris, 2001; ID., *Cartulaires, cartularisation et scripturalité médiévale*, in *Cahiers de civilisation médiévale*, 49 (2006), pp. 21-

che, le carte, come ha rilevato Laurent Morelle, tendono a divenire discorso, — « la charte a une vocation à devenir discours » —, a fornire la materia narrativa per rappresentare i personaggi della storia con le caratteristiche scelte dall'autore³³. Per l'Italia centrale lo aveva notato già Toubert: gli atti che passano dai registri nelle cronache 'diventano storia', sono abbreviati, tagliati e rimontati secondo le esigenze narrative del singolo *chartularium*³⁴. Dobbiamo seguire quindi tre strade diverse, perché i tre enti hanno effettivamente usato in maniera differenziata la scrittura documentaria nella costruzione della propria memoria come hanno mostrato, in maniera palese, gli studi più recenti³⁵.

San Vincenzo al Volturno

La cronaca di San Vincenzo al Volturno fu redatta dal monaco Giovanni tra il 1119 e il 1124. Nei primi tre libri si ricostruiscono le origini dell'abbazia fino alla distruzione a opera dei saraceni nell'anno 881; nel IV libro inizia invece la storia dell'abbaziato di Maione il rifondatore (documenti 74-183) e copre il periodo 881-1011; il quarto libro è frammentario e si interrompe alla metà del secolo XII. Anche accettando l'idea di Pratesi di una forma ancora incompleta e provvisoria del *Chronicon*, — un « brogliaccio di lavo-

31; O. GUYOTJEANNIN, *La part de l'ombre: les actes sous le regard des archivistes médiévaux* (St. Denis, XIIe-XVe), in *Charters, Cartularies and Archives. The Preservation and Transmission of Documents in medieval West*, ed. by A. J. KOSTO, A. WINROTH, Toronto, 2002, pp. 81-112.

33. Tra i suoi numerosi lavori si veda L. MORELLE, *La mise en oeuvre des actes diplomatiques. L'auctoritas des chartes chez quelques historiographes monastiques (IXe-XIe siècle)*, in *Auctor et auctoritas* cit. (nota 17) pp. 73-96; ID., *Instrumentation et travail de l'acte: quelques réflexions sur l'écrit diplomatique en milieu monastique au XIe siècle*, in *Médiévales*, 56 (2009), pp. 41-74.

34. TOUBERT, *Les structures* cit. (nota 28), p. 88.

35. Su un piano comparativo gli studi più utili sono quelli di L. FELLER, *Les Abruzzes médiévales. Territoire, économie et société en Italie centrale du IXe au XIIe siècle*, Roma, 1998 (Bibliothèque de l'école Française de Rome, 300), cap. II, pp. 47-83; A. SENNIS, *Tradizione monastica e racconto delle origini in Italia centrale (secoli XI-XII)*, in *Mélanges de l'école Française de Rome - Moyen Age*, 115 (2003), pp. 181-211; ID., *Spazi culturali. Luoghi e discorsi dei monasteri altomedievali*, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo*, 108 (2006), pp. 9-37.

ro » lo definisce ³⁶ – è indubbio che la costruzione dei capitoli, organizzati sempre per abati, segue una logica storiografica non casuale, impostata soprattutto sul ricordo della potenza originaria della prima abbazia, garantita dal rapporto collaborativo e quasi protettivo dell'autorità regia e imperiale dalla fondazione in avanti. In questa ricostruzione storica i protagonisti sono due: gli abati – soprattutto dopo la rinascita dell'881, seguita alla distruzione e all'uccisione dei 90 religiosi per mano dei saraceni – e gli imperatori, che nel tempo hanno reso esplicito questo favore con una serie cospicua di donazioni ³⁷. È chiaro che questa manifestazione di amicizia con i re e gli imperatori avviene in un momento di forte crisi della posizione politica e patrimoniale dell'ente dopo la conquista normanna della regione e dopo le pericolose *avances* di Farfa che rivendicava un primato nella fondazione del monastero da parte dell'abate farfense Tommaso di Moriana ³⁸. La polarità abati-imperatori costituisce dunque il filo conduttore sia della selezione dei documenti sia delle forme di inserimento dentro una cornice narrativa che tende ancora una volta a trasformare i placiti in storia. I placiti, del resto, meno numerosi rispetto alle altre due cronache, attestano quasi tutti un uso strategico e preferenziale dei diplomi pubblici come segno della speciale protezione accordata al monastero dai potenti.

Prendiamo i primi due placiti, importanti liti relativi allo *status* di liberi degli uomini di Carapelle e di Ofena. In entrambi i casi i processi prevedono un'*inquisitio* per stabilire il reale status delle persone che si erano ribellate, ma in tutti e due si richiamano anche i precedenti precetti imperiali sui quali l'abbazia fondava le proprie pretese: nel placito di Carapelle, un diploma di Carlo Magno del 775 e uno di Arechi del 778, a dimostrazione di quella tendenza che spinge l'abbazia a vantare rapporti positivi sia con i

36. A. PRATESI, *Il chronicon Volturnense del monaco Giovanni*, in *San Vincenzo al Volturmo*. Atti del primo convegno di studi sul medioevo meridionale (Venafro-San Vincenzo, 19-22 maggio 1982), a cura di F. AVAGLIANO, Montecassino, 1985, pp. 221-231.

37. Anche il programma iconografico del *Chronicon* è caratterizzato da questo schema ricorrente di figure di autorità laiche ed ecclesiastiche che trasferiscono direttamente al santo i *munimina* relativi ai beni concessi, cfr. SENNIS, *Tradizione monastica* cit. (nota 35), p. 195.

38. *Ibid.*, p. 201.

Longobardi che con i Franchi; nel caso di Ofena dell'854 sono mostrati i diplomi di Ludovico I, confermati da 'questo' Ludovico figlio di Lotario, con una sottolineatura esplicita della continuità genealogica del favore imperiale che non può essere interrotta (plac. I, 58, p. 207):

« Preceptum Ludovici prioris avio domini Ludovici piissimi augusti, necnon et aliud preceptum quod *iste* Ludovicus domni imperatoris Lotharii filius, iterum reconfirmavit ipsum preceptum quod avus suus fecerat in ipso monasterio »³⁹.

La vittoriosa difesa dei diritti dell'abbazia è stata resa possibile non solo dai *precepta* regi già in possesso del monastero, ma anche dalla generosa protezione giuridica dell'impero che ha permesso di condurre l'*inquisitio* e di provare con le testimonianze la durata del possesso monastico, un dato giustamente sottolineato di recente da Padoa Schioppa⁴⁰. L'aiuto del *publicum* diventa un tratto distintivo delle narrazioni placitali successive, che mostrano, secondo i diversi momenti, l'appoggio dei duchi longobardi, dei re d'Italia e degli Ottoni⁴¹.

39. Nel *Chronicon* il placito è inserito nella sezione dedicata all'abate Maione, che richiede e ottiene l'aiuto Ludovico imperatore figlio di Lotario - « pro causa sua monasterii iusticiam querere » - dopo che « maxima multitudo servorum ingegniose et subdole se a servicio et solutione vectigalium ». Sulla lite si veda C. WICKHAM, *Studi sulla società degli Appennini nell'alto medioevo. Contadini, signori e insediamento nel territorio di Valva (Sulmona)*, Bologna, 1982; e ora G. ALBERTONI, *Law and the peasant: rural society and justice in carolingian Italy*, in *Early medieval Europe*, 18 (2010), pp. 417-445, qui pp. 439-440; e A. PADOA SCHIOPPA, *Processi di libertà nell'Italia carolingia*, in *Nuova rivista storica*, (2011) in corso di pubblicazione (ringrazio l'autore per avermi fatto leggere in anticipo il saggio).

40. PADOA SCHIOPPA, *Processi di libertà* cit. Nell'854 il conte Guido concede l'*inquisitio*, su ordine di Ludovico, per far fronte all'incapacità dell'abate di produrre testimoni; nell'872 tutto il processo è stato condotto d'autorità dallo stesso imperatore Ludovico II.

41. Anche i processi della fine del secolo IX sono iscritti dentro un'azione di recupero delle terre disperse per colpa di alienazioni fatte in un momento di necessità, successivo alla distruzione: per la povertà del monastero e per finanziare la ricostruzione « multa predia et possessiones pariter quibusdam libellario ordine tradiderunt, sicut idem abbas Maio testatur hoc modo scribens ». *Chronicon Volturnense del monaco Giovanni* a cura di V. FEDERICI, vol. II, Roma, 1925, p. 18. Ma dopo i primi tre livelli, inizia la riconquista, favorita, anche in questo caso, da un concorso di poteri pubblici: si veda l'impegnativa causa per il recupero del monastero di Santa Maria in Castagneto: « optinuit quoque predictus abbas Maio precepta pro reconciliacione monasterii et recuperacione possessionum sive prediorum a principibus, videlicet Adelchis et Radelchis, Ageltrude imperatricis ».

La struttura genealogica dei privilegi si ripete nel placito del 968 (plac. II, 161, p. 85) per la giurisdizione sul monastero di S. Maria in Apianico: davanti al principe Pandolfo, duca di Spoleto e *marchio* si portano come prova tre precetti regi, a incastro: il primo di Ugo e Lotario conferma le donazioni dei sovrani precedenti (Desiderio, Carlo, Ludovico e Lotario); il secondo precetto è di Ottone I e conferma a sua volta gli stessi di prima, elencati sempre per nome; infine il terzo precetto, conservato solo nel *Chronicon*, attesta l'assegnazione del monastero a San Vincenzo. Una tendenza che si ritrova, forse anche accentuata, nei placiti del 1022, sotto Enrico II, che avrebbe concesso una serie di conferme e di bandi in maniera incondizionata, anche in assenza di reali avversari del monastero⁴².

Sappiamo che questo attaccamento al favore dei sovrani era costitutivo della politica di San Vincenzo, sempre alla ricerca di legittimazioni imperiali – almeno a partire dall'immunità concessa da Carlo Magno nel 787 – ma lo era anche in ragione dell'ambigua interpretazione di quei privilegi da parte del monastero. L'immunità di Carlo non era affatto totale; anzi nella *defensio*, come ha notato Sennis⁴³, il potere centrale si riservava ampi margini di intervento diretto nelle vicende dell'abbazia. Altrettanto 'estensiva' fu l'interpretazione del privilegio di Pandolfo Capodiferro del 967 che attribuiva all'abate la capacità di erigere nuove fortificazioni, oltre a sottomettere al monastero tutte quelle esistenti. La rinuncia

42. Nella seduta del febbraio 1022, il *sanctissimus imperator* Enrico II chiese al conte Attone di reinvestire di tutti i beni il monastero. Prima lo interroga – « si fuit veritas aut non » – e Attone conferma davanti a tutti la fondatezza delle pretese monastiche; e dunque conferma a San Vincenzo le *curtes* e i *castella* elencati nella querela iniziale (plac. II, 312, p. 636). A marzo dello stesso anno è il messo imperiale Ambrogio che reinveste il monastero delle corti di Valva; ad aprile i messi imperiali, Leone da Vercelli ed Enrico vescovo di Parma, assegnano ancora all'abate Ilario i beni contesi con il monastero SS. Lupo e Zosimo nella zona di Telesse (plac. II, 315, p. 645). Anche in questo caso, benché assente di persona, la misericordia di Enrico II trova ampio spazio nella clausola del bando regio: « cumque hec omnia dictus domnus sanctissimus imperator Einricus augustus a Deo conservatus audisset et cognovisset, ideo misericordia motus » ordinò di concedere il bando.

43. Cfr. A. SENNIS, *I caratteri della signoria voltumnense: una discussione da (ri)aprire*, in *San Vincenzo al Volturno. Cultura, istituzioni, economia*, a cura di F. MARAZZI, Monteroduni, 1996, p. 97.

ai diritti sulla zona da parte del *publicum* era quindi data per scontata dal monastero, che si presentava al contempo come abbazia regia e come la maggiore potenza signorile della regione, di fatto sottratta al controllo pubblico. Questa doppia natura della politica monastica spiega la grande attenzione prestata alla memoria documentaria regia, ma spiega anche l'aperta manipolazione dei contenuti di quei documenti letti come legittimazioni dell'espansione signorile della stessa abbazia. Nel passaggio dalle carte sciolte al *Chronicon*, quelle antiche dispute con servi, monasteri nemici e signori locali avevano forse perso la loro utilità pratica, ma costituivano un ricordo attivo del sistema di privilegi regi come segno della passata grandezza dell'abbazia, forse da contrapporre al processo di ridimensionamento portato avanti dal regno Normanno.

San Clemente di Casauria

I numerosi placiti di San Clemente in Casauria sono conservati nel *Cartularium* redatto da Giovanni di Berardo tra il 1170 e il 1182. Le ricerche più recenti, dovute a Laurent Feller, ne hanno messo bene in luce la complessa stratigrafia archivistica e la drammatica contingenza in cui fu redatto⁴⁴. Dopo la stabilizzazione del regno Normanno e la creazione delle nuove contee dei conti di Manoppello, infatti, lo spazio d'azione del monastero si era drasticamente ridotto, sia sul piano della gestione del temporale – solo 4 dei 20 castelli monastici erano stati risparmiati dai nuovi poteri laici – sia su quello politico-ideologico. Il cartulario conserva invece una natura intenzionalmente 'archeologica', segnata dall'esaltazione delle origini caroline, con una lontana speranza di recuperare quei beni (e quel paesaggio)⁴⁵ e ha inserito documenti con tradizioni diverse (originali, copiati, riassunti) in almeno due forme narrative, una topografica per

44. L. FELLER, *Le cartulaire chronique de San Clemente in Casauria*, in *Les cartulaires* cit. (nota 32), pp. 261-277.

45. Il monaco Giovanni nel 1170 mantenne intenzionalmente una struttura per casali, ormai scomparsi, ricostruendo un paesaggio 'sepolto', che ha trovato una forma ideale nei casali dell'età carolingia: « un fossile che viveva solo nei documenti d'archivio »; « ma essendo il paesaggio delle origini è per lui il solo legittimo »

casali – ormai da tempo scomparsi – e una cronologica successiva al trauma dell'incastellamento ⁴⁶.

In tale contesto rientrano anche i placiti, che anzi diventano momenti importanti di definizione della storia del monastero nel rapporto con le forze politiche locali. Tuttavia l'alto numero di placiti non riflette, apparentemente, un uso esteso della documentazione come mezzo di prova. I dati, anzi, sono anomali: nel secolo X su 13 placiti, i documenti sono mostrati in maniera esplicita solo in 4. Situazione simile nel secolo XI: su 23 atti solo in 5 il ricordo di documenti è palese. Negli altri casi siamo davanti a processi terminati con una refuta o un'ammissione da parte degli avversari che si arrendono subito davanti alle pretese espresse dai vari abati del monastero. Derivare da ciò un'assenza o una scarsa rilevanza di atti scritti sarebbe però un errore. Una lettura più approfondita dei placiti mostra infatti tracce di un uso dello scritto potenzialmente più ampio di quanto appaia dalla formulazione finale dei placiti; come se la riscrittura ne avesse offuscato il ricorso frequente a vantaggio di una capacità di convinzione dei singoli abati che vincono apparentemente senza prove. In realtà, un ricorso indiretto alle carte si avverte, soprattutto nelle frequenti liti con i figli di donatori o con eredi riottosi di ex concessionari del monastero.

Prendiamo il placito dell'anno 873 (plac. I, n. 74, p. 271): l'abate Romano accusa Liutero figlio di Maielfredo di non rispettare il contratto stipulato dal padre con il gastaldio Maienfrid, per dei beni permutati e successivamente concessi ad Alione e da questi al monastero quando si fece monaco. Insomma nel linguaggio tecnico della prosa monastica sono menzionati una permuta, una cessione ad Allione e una donazione di Allione al monastero, ma nessun documento è portato in giudizio; tuttavia Liuterio si arrende ugualmente davanti alla potenza della memoria documentaria del monastero ⁴⁷.

46. Ibid., p. 273, sulla base degli studi di Pratesi, Feller infatti ipotizza l'esistenza di almeno tre strati documentari diversi: gli atti originali, i registri in cui furono copiati quasi subito, fra fine IX e inizio X secolo, e poi un proto-cartulario redatto intorno al 1026 da Guido, un monaco di origine farfense, che cercò di ricostruire in ordine cronologico la trama dei diritti del monastero sconvolta dall'incastellamento e dalle lotte con i poteri laici; SENNIS, *Tradizione monastica* cit., pp. 193-194.

47. Così il placito successivo (plac. I, 75, p. 273), dello stesso anno, in cui il notaio Garifuso non vuole « contendere » per dei beni situati nel chietino, forse già donati da suo padre al monastero. Stesso impianto nel plac. 79, dell'875 e nel plac. 84, p. 304.

Che sia una scelta precisa si vede, in negativo, dai placiti in cui invece, per motivi diversi, i documenti sono trascritti o ampiamente citati. Sono placiti presieduti per lo più da alti ufficiali del regno. Nel placito dell'agosto 877, davanti all'*auditor* del conte Guido, l'abate Romano presenta una carta di placito e la successiva donazione contenuta nel diploma di Ludovico (plac. I, 82, p. 297): i documenti sono ampiamente descritti nel testo, anche se non trascritti. E sempre davanti all'*auditor* Ildeprando l'anno dopo, nell'878 (plac. I, 85, p. 307), si combatte una lite con Lupo figlio di Ramperto, in cui si rilegge il *preceptum* di Ludovico che assegnava i beni di Ittero, ribelle, al monastero: «*ecce ipsum preceptum quod domnus imperator exinde in ipso monasterio confirmavit*» con la breve descrizione del contenuto del documento. Ma nel placito successivo dell'899, davanti a Remedio conte di Teramo si torna alla citazione implicita: nella lite contro Pertulo, l'abate Aimerico lo accusa di voler contrastare le «*res quas in ipso casale Bectorrita Gervisa ad partem ipsius monasterii confirmavit per cartulam*» (plac. I, 109, p. 404).

I placiti del secolo X confermano grosso modo questa tendenza, ma mettono meglio in chiaro una differenza che forse spiega il diverso comportamento, o la diversa forma di registrazione, dei placiti con citazione implicita di documenti, da quelli con trascrizione integrale. I primi sono tenuti soprattutto davanti ai conti 'regionali', Pandolfo, Attone e Trasmundo e seguono il modello della rinuncia tipo *finis intentionis*. Quando invece si presenta la carta, secondo il modello dell'*ostensio carte*, non solo il formulario è diverso, ma è diversa anche la composizione della corte, in genere presieduta direttamente dal re o da *missi* regi di alto livello.

I placiti dove le carte sono solo menzionate indirettamente sono sempre la maggioranza. Nel 969 (plac. II, 162, p. 92) l'abbazia si oppose a due fratelli, Azzo e Giovanni per il possesso di una corte: si capisce che era già intervenuta una divisione «*omnia qualiter iam ante hos dies ipsi prenominati cum nostris missis diviserunt et nobis ad partes tradiderunt*», tanto che i fratelli nella refuta, fatta sotto la spinta del conte Pandolfo, menzionano la precedente *convenientia* che non hanno rispettato: «*et qualiter nos cum suis missis iam ante hos dies divisimus et qualiter nos predicti domno Adam abbati ad partem tradidimus, de hac convenientia nos prenominati Walteri et Iohannes predicto ...*», atto che l'abate non presenta o forse nel *Liber* non è utile riportare perché ormai conta il placito. In un altro processo del 979 si cita invece una carta di donazione: la lite contro Fulcherio riguardava infatti «*de ipsa re quam ipse Fulcheri pro redemptione et anime sue tradidit in proprietatem in ipsa ecclesia...*» (plac. II, 183, p. 178). Il placito del 981 contro Azzone di Pietro è ancora più interessante perché si incentra proprio sull'uso strategico di uno scritto

ricognitivo fatto dall'abate (plac. II, 191, p. 195). Un accordo fra l'abate Adamo e Azzone di Pietro prevedeva la redazione di uno *scriptum*, probabilmente un elenco di terre, (« Adam abbas fecit *scriptum* Aczoni filio Berterami ») sul quale poi Azzone avrebbe dovuto verificare la presenza o meno di beni di dipendenti del monastero (« ut si infra dictos fines de iam dicto scripto de aliis cartulatis monasterii res inventa fuisset »); e in effetti andò così « Postea inquisiverunt abbas cum Aczone et invenerunt res de aliis cartulatis infra fines de ipso scripto », solo che Azzone non restituì più lo *scriptum* e non si presentò in processo. I suoi beni, pignorati, furono così assegnati al monastero ⁴⁸.

Nonostante la diversità delle forme di registrazione, il caso casauriense mostra bene come il formulario di per sé non sia un riflesso fedele dell'uso o meno di documenti, e come il modello della refuta, assimilabile alla *finis intentionis terre*, assumesse in ambito monastico una versione ibrida, nella quale i documenti menzionati nell'atto di accusa non sono *ostensi* né usati esplicitamente come prove. In ogni caso Casauria, in forma diretta o indiretta, usa in grande abbondanza documenti privati: è dal proprio archivio che trae la forza di contrastare i nemici, additati come usurpatori, violatori di donazioni, perturbatori di un 'ordine contrattuale' custodito dal monastero e difeso dalla sua memoria documentaria. Se la centralità delle donazioni risponde certamente a un dato reale — come in altri monasteri la donazione rappresenta il veicolo prevalente di contatto con i laici — il dono risulta spesso inserito in un sistema complesso di circolazione dei beni (permute, vendite, affitti ecc.) di cui San Clemente conserva il ricordo, riu-

48. Resta comunque un numero relativamente alto di placiti senza riferimenti a documenti (plac. II, 162, 163, 174, 176, 177, 182, 184, 193, 197), quasi tutti contro eredi, figli o fratelli di probabili ex donatori. Le poche *ostensiones* sono invece fatte davanti a ufficiali regi o a vescovi, come il placito del 970 celebrato in presenza dell'imperatore Ottone, al quale viene mostrata come prova una *carta vendicionis* contro Otteramo di Guinigi (plac. II, 166, p. 106). E così nel 981 (plac. II, 188), davanti al messo imperiale, il vescovo di Bergamo, l'abate mostra una *notitia reinvestitionis* dell'imperatore Ottone, anche se non viene trascritta. Nel 983 uno *scriptum precarie* è portato davanti a Pietro vescovo di Pavia in veste di messo imperiale (plac. II, 201, p. 222). Sono solo due le *ostensiones carte* davanti ai conti locali: nel 976 (plac. II, 179), davanti ai conti Attone e Alkeri, in cui il monastero è contrapposto al vescovo di Teramo, con una permuta trascritta integralmente; e nel 983 dove sono implicati due laici, i fratelli Pietro e Otteberto, contro il vescovo di Penne (plac. II, 205). La presenza di vescovi potrebbe spiegare il ricorso a una trascrizione fedele degli atti.

sandolo nei processi per ricostruire una breve storia del bene: una storia che da sola è in grado di affermare le ragioni del monastero.

Santa Maria di Farfa

Il caso di Farfa è interessante per almeno due motivi: contrariamente a Casauria il ricorso ai documenti e alla scrittura è frequente ed esplicito; anzi è un punto di forza dell'ente per tutto il periodo esaminato. Il secondo motivo è forse più importante, e riguarda la ricchezza espressiva dei placiti farfensi: quasi dei 'pezzi unici' che rendono la Sabina la regione più documentata del regno Italico riguardo i modi di altercare dentro e fuori i tribunali pubblici. Questa caratteristica indubbia delle scritture farfensi deve essere analizzata meglio e posta in relazione con il contenitore che le tramanda, vale a dire il complesso apparato documentario approntato da Gregorio da Catino, a cui si devono il *Regestum*, il *Chronicon*, il *Liber largitorius*⁴⁹. Anche Gregorio da Catino scrive per esaltare la grandezza dell'esperienza monastica passata, ma in questo caso, forse, il motivo della grandezza si declina in maniera diversa da quella dei due enti monastici prima analizzati. Certo, la crisi della nuova dominazione normanna influisce, ma nei decenni iniziali del secolo XII i pericoli venivano da più direzioni: in primo luogo dalla graduale e capillare opera di ridimensionamento del monachesimo esente da parte del papato romano post-gregoriano⁵⁰. Il tema dell'autonomia, come vedremo, potrebbe spiegare la particolare tipologia di riscrittura subita dai placiti nei vari passaggi dalla carta al libro.

In età carolingia e post-carolingia l'abbazia farfense ricorre spesso alle corti regie per risolvere i suoi conflitti con famiglie potenti locali o altri enti religiosi in competizione. Usa molto le carte di donazione e i testamenti contro eredi insolventi, o contro lo stesso donatore 'pentito', così come usa i *precepta* regi per fondare

49. *Il Regesto di Farfa compilato da Gregorio da Catino*, a cura di I. GIORGI e U. BALZANI, Roma 1883; *Il Chronicon farfense di Gregorio di Catino*, a cura di U. BALZANI, Roma 1903; *Il Liber Largitorius vel Notarius monasterii Pharpensis*, a cura di G. ZUCCHETTI, Roma 1913.

50. Inquadramento generale in TOUBERT, *Le Latium médiéval*. cit. (nota 28).

le pretese contro i rappresentanti del *publicum* con cui viene in conflitto. I placiti farfensi si caratterizzano subito per la ricchezza dello stile e l'impianto narrativo della ricostruzione. Anche liti patrimoniali apparentemente ordinarie sono rese con una forte tensione drammatica e una generosa attenzione ai particolari dei rapporti fra le persone.

Il ricorso alle carte private avviene spesso in un contesto di aperta rivendicazione di validità delle clausole contrattuali. Come nel placito del 791 (plac. I, 8, p. 24), in cui Farfa accusa Gonderisio di non aver rispettato i termini della donazione da lui stesso offerta al monastero⁵¹. Singolare la risposta: quando la fece non aveva figli, ora li ha e non ha di che sostentarsi, « sed postea feci filios et modo nec ego, nec filii mei vivere possumus, quia necessitas me oppressit ». Ma i giudici danno comunque ragione al monastero perché nell'atto originale, riletto in pubblico, non si trova la clausola dell'usufrutto e dunque il donatore non poteva accampare diritti. Un uso delle clausole negoziali che rafforza il valore dei documenti portati in giudizio⁵².

Un esempio importante per la procedura è il placito dell'814 (plac. I, 28, p. 85) relativo a una lite multipla fra il monastero e l'avvocato Scafoldo da un lato e dall'altro il gastaldio Romualdo con il figlio Erfualdo: in entrambi i casi la loro colpa consisteva nell'aver infranto le clausole della prima *convenientia* e di essere incorsi nelle penalità stabilite in quell'atto. Come capita in processi simili di questi anni, la rottura delle clausole contrattuali o l'incapacità di portare l'*auctor* sono motivi sufficienti per assegnare una vittoria all'ente. In questo processo, tuttavia, dopo una seconda sessione giudiziale davanti al duca di Spoleto e l'ammissione di colpa dei protagonisti, si inserisce un elemento compositivo, in genere estraneo ai placiti del IX secolo: i due accusati si dichiarano perdenti e chiedono misericordia. Sia l'abate sia Scafoldo la concedono e anzi rinnovano gli accordi con i due ordinando la distruzione dei documenti precedenti.

Inoltre, più di altri, Farfa riesce a montare in maniera tecnicamente efficace dossier documentari in sequenze coerenti di attesta-

51. Causa esaminata da MANARESI, *Della non esistenza cit.*, (nota 3) I, pp. 190-192 che sottolinea il tentativo di Gonderisio di staccare il momento della stipulazione da quello della *traditio* del bene; tentativo che i monaci e i giudici, respingono.

52. Un'altra donazione contestata è risolta con attento esame delle datazioni degli atti; Palumbo aveva fatto due donazioni a due enti diversi, Santa Maria di Farfa e San Salvatore di Baugiano: si portano a confronto le due *cartule* e vince Farfa che aveva la carta più antica, « anterior erat a diebus Guinichis ducis » (plac. I, 21, p. 69) conteggiando gli anni di governo dei duchi

zioni di diritti, soprattutto in occasioni di scontro con gli stessi rappresentanti del *publicum*. Quando deve *causare* contro il duca Guinigi, presente spesso nelle corti giudicanti a favore di Farfa, l'apparato documentario del monastero è impressionante (plac, I, 32).

Il duca aveva confiscato i beni che un certo Paolo aveva donato al monastero offrendosi insieme alla moglie. Guinigi sostiene che non poteva donare i beni perché erano stati confiscati per mancato servizio militare. I monaci presentano allora in sequenza: il precetto del duca Ildeprando in cui concede quei beni a Paolo; un *indiculum* dell'imperatore Ludovico che ordina di fare giustizia; il breve delle testimonianze sul ritorno di Paolo e la sua entrata in monastero; la *cartula traditionis* di Paolo verso il monastero; tre precetti di Ildeprando con altre donazioni a Paolo; il diploma di Ludovico che confermava le donazioni fatte al monastero dagli uomini che vi entrano per salvarsi l'anima. Qui il montaggio è sapiente, perché il diploma di Ludovico è letto due volte e Guinigi deve cedere, proprio perché non conosceva quest'ultimo precetto di Ludovico: « Certe de istius confirmationis precepto domni imperatoris antea nescivi et testes amplius exinde non habeo » (I 32, p. 102). La conclusione è simmetricamente impostata sul primo documento, la donazione di Paolo: i due messi regi infatti fanno re-investire il monastero « secundum illam cartulam quam ipse Paulus cum coniuge sua in ipso fecerat monasterio ».

La stessa capacità documentaria è mostrata in un'altra causa importante, contro la chiesa di Roma per il possesso di cinque corti. La querela sporta dall'abate Ingoaldo, alla presenza di papa Gregorio, era un vero atto di accusa contro i papi precedenti: « Domini Adrianus et Leo pontifices per fortia invasissent res ipsius monasterii » (plac. I, 38, p. 119). Davanti alle resistenze dell'avvocato della chiesa romana, Ingoaldo mostra i suoi *monimina*: le *curtes* furono donate dalla badessa di San Salvatore (poi Santa Giulia) Ansilberga a Farfa; ma il monastero ha anche i documenti che attestano i passaggi precedenti: la donazione delle *curtes* ad Angilberga da parte del duca Teudicio e da parte della madre, la regina Ansa, che le aveva a sua volta permutate con il vescovo di Rieti; più i diplomi di conferma di Desiderio e di Carlo. In condizioni normali avrebbe vinto, ma la resistenza e poi il rifiuto di accettare il confronto da parte dell'avvocato della chiesa romana impediscono un'assegnazione dei beni a Farfa. Certo, in questo caso i documenti letti in giudizio sono stati difesi anche con numerosi testimoni, (inutili anche questi), ma premeva sottolineare la capacità di presentare blocchi documentari omogenei, in grado ricostruire il per-

corso del bene, sostenendo i passaggi privati delle *res* (donazioni e permutate) con le conferme pubbliche dei re.

Se l'aspetto narrativo dei placiti riportati dal *Regestum* era già evidente nei casi prima citati, i grandi placiti romani della fine del secolo X lo rendono addirittura esuberante. Questa fase è segnata da una duplice funzionalità dello scritto: si intensifica da un lato la drammaticità narrativa del racconto, ma dall'altro lo stesso placito, o lo stesso resoconto scritto del placito, diventano parte integrante della storia dell'ente quando sono inseriti, in forma di sunto, nel *Chronicon*. O meglio: il modo in cui sono condotti il confronto e gli scontri sulla procedura da seguire sono elementi costitutivi di una nuova politica dell'ente che rivendica con forza la piena autonomia giurisdizionale del monastero dal papato. I placiti più noti sono due ed entrambi hanno visto un duro scontro con la curia romana, i suoi giudici e lo stesso papa. Nel primo del 9 aprile 998 (plac. II, 236) contro la chiesa romana di Sant'Eustachio, la ricostruzione narrativa è decisamente movimentata e rappresenta un unicum nel panorama documentario del X secolo. Wickham ha scritto che si tratta del più dettagliato rendiconto di un caso giudiziario nell'Italia altomedievale⁵³; Giovanni Chiodi lo ha analizzato a lungo, perché per la prima volta si poneva in maniera drammatica la rivendicazione di Farfa di essere giudicato secondo il diritto longobardo e non con il diritto romano⁵⁴.

La questione era sorta su iniziativa dei presbiteri della chiesa romana di S. Eustachio in Platina: sono loro che accusano davanti al papa e all'imperatore Ottone III, il monastero di Farfa per ingiusta detenzione di due chiese, S. Maria e San Benedetto. In quel momento, per caso, passa di lì l'abate Ugo che viene letteralmente tirato dentro il giudizio; il presidente del tribunale Leo archidiaconus lo apostrofa seduta stante (plac. II, 236, p. 369): « volo ut respondeas istis presbiteris qui querimonium habent super te ». Stile insolitamente informale per un placito, aggravato da una violenza verbale che si ripete poco dopo; alle obiezioni di Ugo che vuole essere giudicato secondo la legge longobarda l'arci-

53. WICKHAM, *Justice in the Kingdom* cit., p. 229: « the most detailed account of a case anywhere in Italy in the whole period ».

54. G. CHIODI, *Roma e il diritto romano: consulenze di giudici e strategie di avvocati dal X al XII secolo*, in *Roma fra Oriente e Occidente*, Spoleto, 2002 (Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull'alto medioevo, XLIX), pp. 1141-1254.

diacono Leone risponde: « velis nolis legem romanam habes facere ». Da qui si apre una seconda parte della lite che non riguarda tanto il possesso delle chiese, ma la questione giurisdizionale: se Farfa sia retta dal diritto Longobardo o da quello Romano. Il chiarimento è chiesto da Ottone III in persona e permette all'abate Ugo di presentarsi, dopo tre giorni, con i diplomi che sanciscono la propria indipendenza da Roma: un privilegio di Lotario I in cui Farfa con altri tre grandi monasteri è dichiarata esente da Roma (« et pontificem romanum nullum dominium in iure monasterii haberet »). Si tratta di un diploma del 15 dicembre 840, conservato in unica copia nello stesso *Regestum*, nel quale, con uno stile ancora una volta insolitamente narrativo per un diploma regio, Lotario concede l'immunità da Roma dopo una vera *altercatio* fra l'avvocato della chiesa di Roma, Sergio, e l'avvocato di Farfa (MGH, DLI, p. 147, n. 51). Che si tratti di un vero processo lo si vede anche dalla pratica della *relectio*, esplicitamente citata: l'abate Ingoaldo, infatti, richiama alla memoria i precetti dei re longobardi che ha in mano e soprattutto un precetto di Carlo Magno, che concedette sì una vera immunità nel 775, ma non dal papa (DKI, 99, p. 142: « ut in curtibus et in villis...nullus iudex publicus ad causas audiendum... »). Contro questi precetti, « que ibi lecte et relecte sunt », l'avvocato della chiesa romana non poté obiettare nulla, e Farfa fu reinvestita dei beni, elencati in una lunghissima appendice⁵⁵.

Si capiscono molte cose da questo processo. La prima è che il problema principale per Farfa è stabilire e veder riconosciuta la propria autonomia giurisdizionale da Roma: nessun *dominium in iure* può vantare il pontefice sui beni dell'abbazia; la seconda è che il diritto longobardo è il garante di questa autonomia; la terza, come punto di sintesi, è che Farfa è protetta da privilegi imperiali antichissimi che ne sanciscono l'indipendenza. Detto questo, la conclusione del placito attesta che le ragioni di Farfa sono riconosciute *anche* dal diritto romano, che, in questo caso, indica soprattutto il diritto che vige a Roma. Il tribunale romano – che ha inserito l'avvocato di Farfa, Umberto, tra i suoi giudici come esperto di diritto longobardo – emana infatti un duplice giudizio a favore di Farfa: il possesso quarantennale delle chiese è provato mediante il giuramento dell'avvocato, secondo il diritto longobardo;

55. Il richiamo al privilegio di Carlo Magno, reinterpretato in chiave immunitaria, e non al più recente diploma di Ottone I del 967, si spiega forse con il bassissimo contenuto immunitario di quell'atto TOUBERT, *Les structures du Latium* cit. II, p. 1024; S. MANGANARO, *Forme e lessico dell'immunità nei diplomi di Ottone I. La mediazione cancelleresca tra Regno ed enti religiosi attraverso il privilegio scritto*, in *Studi medievali*, LI (2010), p. 47.

mentre, in base a quello romano, i tre testi portati da sant'Eustachio sono dichiarati *fallaciores* perché caduti in contraddizione⁵⁶. Il confronto serrato fra i due avvocati serve dunque al redattore della *notitia* a costruire una vera e propria storia documentaria dell'autonomia giuridica di Farfa: storia che viene riportata nel *Chronicon* diventando a sua volta strumento di lotta da usare nei conflitti successivi.

Non è questo, infatti, il solo episodio a costruire una vera memoria politico-giuridica dell'abbazia. Il placito tenuto sempre a Roma nel 999 (plac. II, 254, p. 437 = *M.G.H.*, OIII, n. 339), relativo alla lite con Gregorio, abate del monastero romano di SS. Cosma e Damiano, va letto in stretta sequenza con quello precedente.

Il processo è riportato in una *notitia* altrettanto esplicita e narrativa: la cella di S. Maria in Minione era stata donata da re Carlo a Farfa; poi era stata da questa concessa in enfiteusi all'abate di Cosma e Damiano per tre generazioni; all'estinguersi della terza, gli abati del monastero romano rivendicano la proprietà della chiesa suscitando la resistenza di Farfa. Si confrontano le carte e appaiono subito vincenti le ragioni di Farfa, ma l'abate avversario, Gregorio, mostra una *refuta falsissima* attribuita al predecessore di Ugo. Ugo la vuole sfidare in duello, come gli consentirebbe un "capitolo" di Ottone, ma il papa Gregorio, corrotto dall'abate di SS. Cosma e Damiano, lo obbliga con la violenza a confermare la refuta. Il linguaggio da tecnico si fa eccezionalmente drammatico. Leggiamone sol alcuni passi: « Tunc suprascriptus domnus Gregorius papa, propter pecuniam quam acceperat a Gregorio abbate, iratus est contra Hugonem.. » (p. 439); l'abate risponde stupito: « unde Hugo abbas cepit fortiter reclamari et dicere: O domine pape quare mihi hanc violenciam facis? ».

L'intervento di Ottone è ancora una volta provvidenziale; avvertito da Ugo del misfatto, si reca in visita a Farfa dove gli vengono mostrati tutti i *precepta* regi di Carlo e Ludovico, che attestano i diritti dell'abbazia e allora ordina di rifare il processo. L'abate di S. Cosma e Damiano però non si presenta dopo ben dodici citazioni e le chiese sono concesse a Farfa, prima *salva querela*, poi *perpetua-liter*; il tutto in accordo con il diritto romano, come prova il passo giustiniano citato in calce alla sentenza: « Iustinianus imperator dicit contumacem tertia vi-

56. La regola dei testimoni secondo il diritto romano è spiegata dai giudici romani al giudice 'longobardo' Uberto in questi termini: « Separate eos ab invicem et interrogate ut non audiat unus de altero quid loquatur et si dixerint ex uno ore veritatem recipiantur, sin autem aliter locuti fuerint et unam sententiam non dederint, fallaces erunt per omnia » (plac. II, 236, p. 373).

ce vocatum, datum iudicatum firmum est ». Farfa vince e impone il divieto di « ostendere ipsa instrumenta superius dannata » in altri processi.

È possibile che i due placiti riflettano i termini di uno scontro realmente aspro con il papa Gregorio, che ricordiamolo, era pur sempre un papa imperiale, cugino di Ottone. Ma rimane il dubbio che i testi originali abbiano subito una curvatura polemica antipapale al momento della riscrittura nel *Regestum* e poi del *Charthularium* che, come si è visto, conserva anche l'unico diploma imperiale (ma in forma di processo, altro *unicum*), quello di Lotario I, che garantiva un'esonazione completa dalla giurisdizione romana. Del resto, l'intero apparato documentario farfense è nato in un momento di fortissime contrapposizioni con il papato che hanno influenzato direttamente la composizione delle diverse raccolte documentarie redatte da Gregorio da Catino. Ricerche recenti, per esempio, hanno messo in rilievo quanto sia intenzionalmente polemico il racconto delle origini del monastero scritto da Gregorio da Catino nella premessa al *Chronicon*: in particolare la leggenda del fondatore Lorenzo, che nella versione farfense aveva rinunciato all'episcopato *prima* di fondare il monastero, sottraendo così i beni dell'ente alle possibili rivendicazioni romane⁵⁷. Di certo l'intreccio di pretese e di diritti diversi converge, negli anni immediatamente successivi, verso una sorta di 'nuovo formulario' che Farfa impiega sistematicamente nei placiti del primo ventennio del secolo XI. Il tono delle rivendicazioni farfensi si fa esplicitamente legalistico: si invoca spesso la *lex*, si usano libri *legales*, si mostrano *capitula* regi, i giudici sono definiti *sapientes* in tutti i diritti, e soprattutto si fondano le ragioni del monastero su entrambi i diritti, quello longobardo e quello romano. Una complementarietà che dovrebbe assicurare una protezione ulteriore dalle pretese romane e papali⁵⁸.

57. U. LONGO, *La funzione della memoria nella definizione dell'identità religiosa in comunità monastiche dell'Italia centrale (secoli XI e XII)*, in *Mélanges de l'École Française de Rome – Moyen Age*, 115 (2003), pp. 213-233.

58. Il ricorso esplicito ai libri legali, probabilmente longobardi, avviene in un placito del 1009, (RF 604): l'avvocato Uberto fonda la pretesa di fare l'*inquisitio* su un capitolo di Carlo Magno; i giudici, per verificare l'assunto, fanno portare un *librum* « Tunc superscripti iudices fecerunt venire librum et ostenderunt ea ad legendum in ipso placito, quia per legem ipsa inquisitionem facere deberet ». Nel placito per il castello di Buccin-

L'affermazione delle strutture castrensi nella regione ha portato, nel corso secolo XI, una trasformazione rapida della giustizia pubblica. La notissima tesi di Pierre Toubert insiste molto sulla natura « degradata » di questa giustizia castrense, dislocata nei castelli, affidata a giudici locali di secondo livello, all'occorrenza anche notai, spesso dipendenti dai signori. Una giustizia eminentemente orale, che ha abbandonato qualsiasi velleità o capacità di discutere sulle prove scritte. Anche la qualità degli astanti muta radicalmente: ormai i presenti sono tutti o quasi agenti del monastero o del castellano o suoi dipendenti. Wickham riprende in gran parte l'analisi di Toubert, attenuando però il giudizio negativo relativo agli effetti della signorilizzazione della giustizia. Nota anzi una relativa continuità di metodi e di soluzioni con le forme precedenti e una maggiore vischiosità del personale giudicante, ancora formato in parte da giudici di estrazione pubblica⁵⁹.

Ma il problema non riguarda solo la cornice del giudizio, sempre più limitato negli spazi dei castelli e affidato al prevosto del monastero, quanto la tipologia del confronto che attestano i placiti del secolo XI. Le sedute del tribunale monastico, che vedono spesso l'abate come giudice in causa propria, si trasformano in qualcosa di diverso da un vero processo: nella maggior parte dei casi siamo davanti alle sedute di 'pentimento' in cui il colpevole si presenta per *refutare*, e non per contendere. Non che manchi un conflitto vero o un avversario, ma manca il confronto.

niano del 1014 (plac. II, 285, p. 542), si legge un lungo proemio che termina proprio con l'affermazione del duplice diritto: « manifestum fieri volumus qualiter et quomodo Romani et Langobardi iudices, tam ex Iustiniene legis quam et Langobarde videlicet capitulis hanc notitiam brevem omnimodo fieri decreverunt »; concordanza che torna poco dopo come qualifica dei giudici: « cum...legum latoribus et iudicibus tam Romanis quam Langobardis ». Anche nel placito prima citato contro l'abate di ss. Cosma e Damiano i giudici sono qualificati *legem scientibus*, a sottolineare la necessità ormai di litigare secondo la legge. Sul ricorso crescente a un impianto legalistico della documentazione, anche di quella privata, si veda F. BOUGARD, *La loi: perception et usages*, in *Hommes et sociétés dans l'Europe de l'an Mil* (Actes du colloque de Conques, 19-21 mai 2000), a cura di P. TOUBERT, P. BONNASSIE, Toulouse, 2004, pp. 291-306.

59. WICKHAM, *Justice in the Kingdom* cit., p. 227 nota anzi come una delle caratteristiche interessanti di questi casi sia la differenza minima fra le corti private e quelle comitali. Un carattere di 'non disordine' che, su un piano generale, anche Sergi assegna alla giustizia signorile, cfr. G. SERGI, *L'esercizio del potere giudiziario dei signori territoriali*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)* cit., pp. 313-341.

Questo ha fatto pensare a Toubert a una degenerazione del sistema giudiziario e di riflesso di quello documentario, che non distingue più fra atto privato e atto pubblico, tra processo con un giudice e *convenientia* bilaterale.

In effetti i processi veri, identificabili come placiti, sono pochi, anzi pochissimi se rapportati al numero di atti conservati - una trentina di cause su 556 atti presenti nel *Regestum* dal 1009 al 1100 - e in più, come notava sempre Toubert, di fatto sono processi che si fatica a distinguere dalle semplici refute⁶⁰. Tuttavia è un'altra la caratteristica che qui interessa, vale a dire la permanenza, anche nel sistema 'degenerato' della giustizia castrense, di un forte sottofondo documentario nella gestione delle liti. La maggior parte dei casi di refuta, con o senza processo, riguarda infatti beni acquisiti mediante un rapporto contrattuale, di solito un'enfiteusi o una « terza generazione » come dicono le carte. Farfa sta cercando di tornare in possesso di beni ceduti a lungo termine, secondo una logica di scambio molto diffusa nella prima metà del secolo X ma entrata in crisi, in molti monasteri, già alla fine del X. Nella prima metà del secolo XI, in parallelo all'espansione del controllo sui castelli, tale attività di recupero occupa con una certa frequenza l'abbazia, che ricorda sempre l'esistenza di un rapporto contrattuale stabilito da un carta. Il dato è di assoluta evidenza in tutte le carte esaminate, sarebbe quindi troppo lungo riportare i singoli esempi. Qualche eccezione si può fare per i casi dove l'aspetto documentario è esplicitamente esaltato, ferma restando la confusione di generi fra refuta e processo.

Sembra un processo il RF 609, con l'accusa esplicita fatta dall'abate: « Constanti tu tenes res sancte Marie *per scriptum* a dominum Guidone abate, et de ipsis rebus transuendisti sine iudicio et malo ordine »; Costanzo si ripresenta con lo scritto e refuta: « et redderet ipsum scriptum et refutavit ipsam terram per idem scriptum in presentia Guimarii iudicis et Luponi et refutavit in presentia bonorum hominum ». Spesso si citano altri contratti: refuta una terra avuta *per cartula comparationis* Ingebaldo di Elpicio, (RF 613); Franco e Burro figli di Benedetto « refutaverunt quantum illis evenit *per scriptum convenientie* a suprascripto monasterio » (RF 625 del 1012). Due sono invece le carte infrante da Giovanni e

60. In sostanza tra refute e placiti contiamo circa 122 atti, sempre una minoranza rispetto alle eccezionali quantità delle donazioni (più di 400), ma non così irrilevanti.

Crescenzo, figli del conte Benedetto: prima un'enfiteusi con cui il padre ricevette la corte di San Getulio (RF 628): « Benedictus comes, genitor suprascriptum, emphytheusin cartulam habuit ab antecessoribus abbatibus »; e poi un *pactum convenientie* con il quale aveva refutato metà della corte al monastero. In un'altra refuta del 1011, Franco figlio di Novolia identifica la refuta con la restituzione degli atti: « et apprehendit in manibus ipsum scriptum et monimina quae habebat a suprascripto monasterio et per ipsa monimina refutavit ad domnum Guidonem abbatem... omnem terram et vineam quantum habebat per ipsa monimina ab ipso monasterio » (RF 629).

Se uniamo questi dati, avremo che, da un lato, le forme del processo si piegano più o meno forzatamente verso il linguaggio della restituzione, senza escludere un possibile riavvicinamento o una vera e propria rappacificazione tra l'abbazia e propri *fideles* o figli di *fideles*. In tale contesto lo stesso significato di placito viene adattato alle situazioni: nella lite sopra menzionata con i figli del conte Benedetto, la dimensione agonistica del processo viene attenuata grazie a un'etimologia *ad sensum* della parola 'placito', che diventa « ciò che piace » a entrambe le parti⁶¹. Dall'altro lato, questo processo è reso possibile dalla riattivazione di una rete documentaria di livelli ora fatti valere in processo e dall'uso di formulari innovativi e fortemente contaminati tra refuta, placito, pattuizione e pacificazione. Mai come in questo caso la tecnica documentaria dei notai farfensi è servita a rendere comprensibile una riformulazione dei rapporti con le proprie clientele riottose. Le ambiguità fra le tipologie di atto non scompaiono, ma possono essere riassorbite all'interno di un formulario ormai libero di conformarsi alla reale asperità dei rapporti personali e politici.

La turbolenta fase signorile attraversata da Farfa, in sostanza, non fu affrontata con un ricorso generico alla violenza delle corti castrensi o alla mediazione remissiva delle pratiche informali, ma con un uso combinato di coercizione signorile e di memoria documentaria in grado di riportare i rapporti usciti dall'orbita del controllo monastico all'interno di un quadro di riferimenti contrattuali definiti. Questo fu possibile anche per l'alto grado di or-

61. RF 628, p. 24: « omne vero pactum quod homines faciunt, *placitum* vocatur, placitum vero dictum est eo quod *ambobus partibus placeat* ». Un etimo molto vicino a quello espresso da Papias nel suo *Elementarium*: « Placitum vero et inter partes ex pace conueniens scriptura », citato in BOUGARD, *La justice...aux IXe-Xe siècles* cit., p. 176.

ganizzazione documentaria di Farfa che nei decenni finali del secolo XI doveva aver già riunito in forma organica gli *instrumenta* in un *chartularium*⁶². Qualche decennio dopo Gregorio da Catino poteva indicare con maggiore sicurezza lo scopo delle sue raccolte di memorie documentarie programmaticamente impostate alla difesa giudiziale dei diritti dell'abbazia. Come si legge nel prologo del *Liber Largitorius*, bisogna conoscere le cose acquisite per distribuirle e quindi difenderle in giudizio: « Nam nemo plenius largitur nisi quod prius certius possidere videtur ergo res primo corporali aedita traditione acquisite, et postmodum cuilibet ecclesiastico more largite, firmiter certiusque defendi possunt aequissima ratione »⁶³. Documentazione e processo sono momenti logicamente coordinati.

2. I PLACITI DEL *REGNUM*: L'ETÀ CAROLINGIA

Per la maggior parte degli storici, il periodo carolingio rappresenta il momento aureo della giustizia pubblica, con giudici regi delegati alla guida dei tribunali, una stretta osservanza della regola dell'*altercatio* – vale a dire l'esposizione di un conflitto vero – l'uso di prove 'razionali', e una decisione ponderata della corte. Non credo di aver elementi per smentire questo quadro⁶⁴. È utile ricordare, semmai, che la stragrande maggioranza dei placiti si basa su prove documentarie e su un rituale di presentazione e di 'lettura' delle carte che è per noi di grande interesse⁶⁵. Le formule sono diverse, ma tutte manifestano una forza probatoria della carta come elemento indispensabile per ottenere la vittoria in giudizio. È un dato rilevante che riflette la centralità della definizione scrit-

62. In un atto di Enrico IV si ordina la restituzione dei beni usurpati, secondo un elenco di chiese e terre sottratte all'ente, « et multas alias res quae per instrumenta *chartularium iuris* predicti monasterii esse videntur » in RF, n. 1088.

63. *Liber largitorius* cit. vol. I, p. 5.

64. Confermato a più riprese da PADOA SCHIOPPA, *La giustizia milanese in età carolingia* cit. (nota 9) e da BOUGARD, *La justice...aux IXe-Xe siècles* cit.; si veda anche, per le cautele prese contro i giudici corrotti, R. LE JAN, *Justice royale et pratiques sociales dans le royaume franc au IXe siècle*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)* cit., pp. 47-85.

65. Come ha scritto WICKHAM, *Land disputes* cit. (nota 8), p. 185: « wording of charters matters » e le persone lo sentivano.

ta del possesso già in età longobarda⁶⁶ confermata anche dalla legislazione regia, che, tra le altre cose, aveva preso atto sotto Liutprando della sostituzione pratica del giuramento con le prove scritte⁶⁷. Certo, deve aver pesato in questa scelta il ruolo degli enti religiosi che ricorsero alla scrittura in maniera relativamente sistematica, ma le numerose testimonianze di atti scritti per o dai laici lasciano intendere che la difesa giudiziale dei patrimoni attraverso le prove documentali fosse un'esigenza reale anche presso l'aristocrazia laica. Non stupisce, quindi, che la forma del processo che troviamo in età carolingia sia già ben assestata nella tarda età longobarda: il confronto di pretese contrastanti (*veritas est quia/quod*), le forme di rivendicazione (*tenere per legem*), la presentazione del documento « tenuto nelle mani » (*ecce cartula que teneo pre manibus*); il rito della lettura ad alta voce (*fecimus relegi*) e, quando occorre, il confronto fra due carte contrastanti.

Naturalmente questo schema generale deve essere inquadrato nelle realtà locali, perché i modi di uso dei documenti scritti potevano variare da un caso all'altro secondo le strategie patrimoniali e documentarie dei singoli enti. La geografia dei placiti del secolo IX, tuttavia, è dispersa per isole molto rappresentate, di contro a estese zone d'ombra poco chiare. Togliendo i placiti dei grandi monasteri del centro Italia, prima esaminati, restano due blocchi principali di cause giudiziarie: un insieme composito di placiti provenienti dal cuore lombardo del regno, 11 dal monastero di Sant'Ambrogio da Milano e 10 dalla chiesa di Piacenza; e la serie dei placiti lucchesi, 17 carte, conservati presso il famoso archivio capitolare di Lucca.

Del monastero di Sant'Ambrogio restano 6 placiti per liti patrimoniali e 5 per questioni di status dei primi del secolo X, già presi in esame da Padoa Schioppa e da Ross Balzaretti⁶⁸. Le liti

66. Studi recenti hanno mostrato l'altissima professionalità del notariato longobardo e la lunga durata dei moduli scrittori e della stessa grafia corsiva, declinata per tutto il secolo IX e X in tante corsive « orribili, tumultuose, legatissime » in A. BARTOLI LANGELI, *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma, 2006, p. 31.

67. N. EVERETT, *Literacy in Lombard Italy, c. 568-774*, Cambridge, 2003, specialmente pp. 197-234 per le carte.

68. R. BALZARETTI, *The monastery of Sant'Ambrogio and dispute settlement in early medieval Milan*, in *Early Medieval Europe*, (1994), pp. 1-18; ID, *Spoken narratives in ninth-century*

patrimoniali sono in maggior parte rivolte al recupero di beni e diritti a Cologno, e sono risolte con una vittoria secca delle *cartole* presentate dal monastero contro signori locali: 4 vendite, una permuta, una donazione e un livello. Non compare una vera contestazione dei titoli portati in giudizio: pur nella forma dell'*altercatio*, i perdenti mostrano subito, almeno in apparenza, la propria incapacità di portare titoli validi per opporsi ai diritti della chiesa. Semmai possiamo notare come le carte presentate in giudizio fossero tutte atti privati che riguardavano, in alcuni casi, le stesse persone coinvolte nel placito. Vale a dire che il contrasto non era tra usurpatori e monastero, ma fra il monastero e persone con cui avevano comunque dei rapporti precedenti basati in genere sulla donazione, sul confine ambiguo fra donazione e disponibilità reale del bene e fra donazione e vendita. Sant'Ambrogio vince su Teuperto e suo figlio Adelberto perché ha una *cartula vendicionis* anteriore a quella dei due laici (plac. I, 48). Sconfigge con una donazione anche il vassallo Lupone che si era appropriato della corte di Cologno rivendicando a suo favore un beneficio dell'arcivescovo, (plac. I, 64). Sempre per la questione di Cologno, in un placito dell'865 (plac. I, 67), il monastero milanese mostra tre carte contro Vualperto: una donazione di suo padre al chierico Pietro; una vendita del mulino dello stesso Vualperto al medesimo chierico e una donazione di Pietro al monastero di Sant'Ambrogio. È possibile che i contratti fra il venditore Vualperto e Pietro prevedessero una qualche forma di uso dei beni ceduti, che ora il monastero non tollera più imponendo una lettura in senso stretto della donazione ricevuta anni prima.

Le liti relative allo *status* personale degli uomini si rivelano formalmente più complesse perché prendono in esame sia atti scritti – per due volte placiti precedenti – sia testimonianze orali. Riguardano due serie di conflitti: le cause fra il monastero e gli uomini di Limonta, che vedono vincente Sant'Ambrogio; e le cause tra gli uomini di Cusago e il conte palatino di Milano vinte invece dagli *homines* del luogo. La differenza, sul piano procedurale, riguarda proprio la

Milanese court records, in *Narrative and history in the early medieval West*, eds. E.M. TYLER, R. BALZARETTI, Turnhout, 2006, pp. 11-38; ID, *Monasteries, Towns and the Countryside: Reciprocal Relationships in the Archdiocese of Milan, 614-814*, in *Towns and their Territories between Late Antiquity and the Early Middle Ages*. Leiden, 2000, pp. 235-257.

capacità di trovare testimoni. Gli *homines* di Cusago rifiutano di prestare servizi come *aldii* nella corte di Palazzolo e hanno testimonianze a favore (anche se fornite dai testimoni portati dall'avvocato): vincono un primo placito e poi ne vincono un secondo, l'anno successivo, contro l'avvocato pubblico del contado usando il primo processo come prova (plac. I, 110). Nel caso di Limonta avviene l'esatto contrario. Il monastero, che vanta la donazione della corte da parte dell'imperatore Lotario, accusa gli uomini residenti nel luogo, eredi di quei servi, di ribellarsi ai servizi rivendicando il loro *status* di liberi (plac. I, 117). La pretesa dei dipendenti è anche ben formulata, ma poi gli *homines* si mostrano incredibilmente deboli quando si tratta di portare testimoni validi per provare la loro condizione⁶⁹. Come in altri processi sullo stato personale, l'incapacità di provare la propria condizione negli ultimi trent'anni, o addirittura l'incapacità far valer diritti di libertà formalmente acquisiti – come nel caso degli uomini di Oulx, che non utilizzarono la carta di libertà per 30 anni (plac. I, 37) – mette in luce non solo la debolezza contrattuale dei dipendenti, ma anche l'uso strategico della prescrizione trentennale da parte degli enti religiosi. Una condizione di superiorità che trova una sanzione giuridica all'interno del confronto processuale, nonostante il tentativo non formale dei giudici regi di ascoltare i testimoni anche dei 'servi'⁷⁰.

La capacità di presentare un sistema complesso di prove testimoniali e di contestazione degli scritti precedenti è ben attestata anche nella serie lucchese. La maggior parte dei processi dipendono dall'azione giurisdizionale del vescovo di Lucca, che agisce spesso in prima persona come giudice, come parte o come rappresentante delle chiese della diocesi, urbane ed extraurbane impegnate in una vasta opera di recupero dei beni ceduti nei decenni precedenti⁷¹. La società lucchese è nota per l'alto grado di alfa-

69. Ampia trattazione in PADOA SCHIOPPA, *I processi di libertà* cit.

70. Ibidem, Padoa Schioppa sottolinea più volte l'intenzione dei giudici di sentire anche i servi, arrivando addirittura a domandare esplicitamente se ci sono state violenze da parte dei domini; eppure la debolezza dei servi nel trovare testimoni resta.

71. Sulla componente laica degli astanti ai placiti lucchesi, chiamata ora arimanni e il significato della permanenza di quel termine in piena età carolingia si veda S. GASPARRI, "Nobiles et credentes omnes liberi arimanni". *Linguaggio, memoria sociale e tradizioni longobarde nel regno Italo*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo*, 105 (2003), pp. 25-52.

betizzazione raggiunta dai membri della sua élite laica ed ecclesiastica e i placiti lo confermano: il primo dato che colpisce, infatti, è che sono i laici, o in genere le controparti delle chiese, a portare i documenti in processo. Il confronto si fonda quindi sulla contestazione di questi *monimina* iniziali, secondo due linee principali. La prima cerca di invalidare la carta *ostensa* dalla controparte per il mancato rispetto delle clausole contrattuali.

Rientrano in questa tipologia le contestazioni della carta di livello, presente in quattro processi. Nel primo (plac. I, 15) il prete Agiprando possiede una carta di livello, ma non ne ha rispettato le clausole perché è stato cacciato dalla chiesa allivelata da un altro prete, Aunari, che a sua volta non ha prove documentali dei suoi diritti; entrambi sono estromessi dal querelante, la chiesa di san Silvestro. In un altro placito (plac. I, 29), un laico, Soave, sostiene di avere i beni a livello, ma non riesce a presentare l'*auctor*. In altri due, invece, l'inadempienza, in particolare il peggioramento del bene, è provata attraverso un'*inquisitio per testes* (plac. I, 57 e I, 71). È questa una caratteristica saliente dei placiti lucchesi che usano con perizia i testi per invalidare le carte degli avversari. I fratelli Natale e Audiperto, per esempio, accusati dalla chiesa di Santa Maria in Monte, presentano una « carta affeduciati » che probabilmente assegnava il bene al loro padre, ma questa viene annullata dalla prova *per testes* che attesta il possesso trentennale della terra alla chiesa: quindi « quando Alpertus genitor vester in res ipsa introivit, sancte Marie erat » (plac. I, 33). E così avviene in un altro processo (plac. I, 51) dove sempre due fratelli, Draco e Vualperto, presentano una *carta vendicionis* e su richiesta portano anche l'*auctor*, ma poi non hanno i testi che possano provare il possesso dell'*auctor*, mentre Andrea, avvocato della chiesa di Santa Giulia, li ha e vince⁷².

Una seconda tipologia di lite prevede invece la contestazione di una carta attraverso un'altra carta. Il confronto mette in luce sequenze di atti documentari a volte contraddittori: donazioni dello stesso bene a più enti; vendite di beni già donati, donazioni contestate dagli eredi in base ai diritti di successione. Il contrasto fra donazione ed eredità, assai diffuso nel IX e ancora di più nel X secolo, riflette probabilmente una crisi dei rapporti con gli eredi della prima grande ondata di concessioni nel secolo VIII. Nella lite fra la chiesa di S. Maria in Monte e Mintone di Pietro (plac. I, 69), quest'ultimo ha una *cartula vendicionis* fatta a suo padre e porta anche l'*auctor*: ma la chiesa presenta a sua volta una *cartula offersionis* e riesce a provare il possesso

72. Caso analizzato a lungo da WICKHAM, *Land disputes* cit. (nota 8) pp. 106-107.

attraverso i *testes*. In due casi invece si cerca di contrastare la donazione fatta a enti ecclesiastici con atti ereditari: nel primo il chierico Alprando rivendica la chiesa di S. Angelo per eredità in linea paterna (« *Veritas quia habeo res ipsa...eo quod fuit ipsius Homuli clerici avii mei et ipsius patri mei* ») ma perde contro la *cartula donacionis* in mano al chierico Teusprando (plac. I, 20); nel secondo placito, dell'848 (plac. I, 52), la chiesa di S. Maria in Campulo fa valere l'anteriorità della donazione contro le pretese di due fratelli che vantavano una successione per via familiare.

Si capisce da queste situazioni – e le ricerche più aggiornate lo stanno sottolineando da tempo – che la pluralità di rapporti possibili su uno stesso bene non dipende dalla volontà fraudolenta dei laici, ma dalla reale pluralità di diritti che insistono su quel bene anche dopo un'alienazione in forma di vendita o di donazione, sempre ammesso che il bene sia realmente passato di mano. La soglia di rottura diventa in questi casi sottile e la rivendicazione dei diritti in termini rigidamente contrattuali un'arma in mano a chi detiene la carta più 'valida', vale a dire quella a cui si assegna maggiore capacità probatoria. Uno degli effetti del processo è proprio quello di tagliare in maniera netta rapporti contrattuali fluidi, spesso distanti dal tenore letterale dell'atto. In tale prospettiva si intravede come il punto di forza delle chiese – di quelle lucchesi, ma anche delle altre – non sia solo avere documenti, o avere i documenti migliori, ma sapere come attaccare e invalidare le carte dell'avversario.

La capacità di contrastare i *monimina* degli avversari è presente naturalmente anche in altre città. In un processo intentato nell'838 dall'arcivescovo di Ravenna (plac. I, 43, p. 141) per detenzione illegale di un fondo di Sant'Apollinare, l'accusato, Brunigo, si difende sostenendo di avere una *cartula* di enfiteusi « *ad partem sancti Apollinnaris* »: « *et statim ipse Brunigus ostensaverat monimen suum quas de suprascriptas fundoras se dicebat habere* »; la carta di enfiteusi viene letta in pubblico e risulta che i fondi erano stati affidati dalla chiesa di Ravenna a un certo Giustiniano e poi ceduti in subenfiteusi a Brunigo. Gli avvocati della chiesa ravennate prima osservano che in « *eodem scriptum stipulationem nec defensionem nec oblicationem legabatur* »; poi chiedono a Brunigo « *ut si haberet cartula illa infitheuse, quas facta fuerat in suprascripto Iustiniano* » e naturalmente vincono.

A Bergamo, in un placito dell'843 fra lo xenodochio di san Cassiano e Stefano de Colonis relativo a una donazione, si ricorda come sia un precetto regio sia la *cartola* del donatore avessero stabilito l'integrità della donazione che non poteva essere divisa; i beni erano stati concessi secondo questa clausola: « *ut quandoque germani*

eiusdem Liminioni presbitero ad divisionem venissent, de ipsis casis vel rebus nullatinus exinde divisionem accepissent » (plac. I, 46, p. 153).

Anche a Verona un certo Ratecario (plac. I, 90, p. 325) si contrappone a S. Zeno mostrando una *cartula vendicionis* di Odelberto a Ratecario di una sua porzione di *silva*; ma il monastero veronese risponde presentando prima una donazione di Pipino, probabilmente generica; poi una « carta sponsionis atque repromissionis quam genitor tuus pro ipso monte in eodem monasterio fecit »; una carta che Plagiberto aveva fatto dopo una lite con il monaco Leone, ammettendo la validità della donazione di Pipino. È un uso precoce di una refuta raggiunta in sede processuale come precedente valido da usare in un nuovo processo. Un ultimo esempio: la lite dell'833 fra la chiesa di Arezzo e il monastero di S. Antimo per il possesso del monastero di San Pietro in Asso (plac. I, 42, p. 134); S. Antimo aveva portato in giudizio un diploma di Carlo, che però alla lettura pubblica non conteneva esplicitamente il nome del monastero in questione. Gli avvocati sono allora costretti a interpretare la volontà dell'imperatore: « si tunc ipso monasterio dominus Carolus rex concedere voluisset, nominative eum concessisset, sicuti et reliquas res et causa concessit ».

Nella serie lucchese, e in una certa misura anche nei placiti milanesi, si sono visti inoltre numerosi laici in possesso di una *cartula*, sicuri dei propri diritti e in grado di portare in giudizio anche l'*auctor*: ma perdono ugualmente quando si arriva ai testimoni, perché non riescono ad andare oltre una difesa puramente formale del loro contratto, forse per un'eccessiva fiducia nella carta come 'oggetto' da mostrare. Ma la carta spesso non è sufficiente. Gli enti ecclesiastici mostrano in tal senso una maggiore conoscenza dei diritti, che possono essere provati anche senza o contro le carte altrui. La presenza di 'testimoni del possesso' permette di superare la difficoltà iniziale creata dalla presenza di carte in mano ai laici, dimostrando chiaramente una maggiore capacità di mobilitare le memorie o le alleanze in sede locale da parte delle chiese. Il ruolo assunto dalla memoria orale ci ricorda come la proprietà fosse anche una questione di conoscenza diffusa dell'appartenenza di un bene, di 'fama' pubblica del possesso che si acquisisce col tempo e con la stratificazione dei modi di uso delle cose⁷³. Questa co-

73. WICKHAM, *Gossip and resistance among the medieval peasantry*, in *Past and Present*, 160 (1998), pp. 3-24. Per un periodo successivo ma con utili indicazioni di metodo cfr. L. PROVERO, *Dai testimoni al documento: la società rurale di fronte alle inchieste giudiziarie (Italia del nord, secoli XII-XIII)*, in *L'Enquête au Moyen âge: études réunies par C. Gauvard*, Rome, 2008, pp. 75-88.

scienza rimanda a una cultura dei diritti avanzata, che conosce l'importanza della derivazione del bene, della sua permanenza incontrastata sotto il dominio di una persona e della forza della pubblica affermazione di questo dominio. Insomma, il sistema documentario testimoniato dai placiti di età carolingia funziona veramente come luogo di ridefinizione dei rapporti sociali grazie al nesso strettissimo fra scrittura contrattuale e difesa giudiziale dei diritti scritti, anche con un ricorso mirato alle prove orali. Resta un'ultima caratteristica a cui abbiamo fatto cenno soprattutto per il caso milanese e che approfondiremo tra poco: vale a dire la capacità di usare nel medio periodo il tribunale per portare a termine azioni di recupero o di acquisizione su beni e luoghi precisi. Questa tendenza a ricorrere alla giustizia come mezzo di radicamento e di espansione emerge chiaramente nel secolo X, nonostante i nuovi formulari processuali adottati dai notai del regno.

3. IL PASSAGGIO DEL SECOLO X E LA TRASFORMAZIONE DELLE PROCEDURE

Alle soglie del secolo X, dopo i primi esperimenti negli anni 880-890 presenti nelle carte piacentine, si diffondono nei tribunali del regno alcuni formulari relativamente nuovi che trasformano, almeno in apparenza, la forma dei placiti. L'*ostensio carte*: si presenta una carta, pubblica o privata, e si chiede alla controparte di riconoscerne la validità; la *finis intentionis*: si dichiara pubblicamente il possesso di un bene e si chiede alla controparte, o a un soggetto fittizio, se vuole contestare il diritto; l'investitura *salva querela*: in assenza della parte legittimamente citata, si investe il bene al querelante, salvo la querela che il contumace può presentare entro un anno. Si aggiunge anche il *bannum regis*, una protezione accordata al richiedente senza menzione di un avversario specifico. I cambiamenti rispetto al processo prima esaminato sono essenzialmente tre. Il primo è più formale e riguarda l'assenza del rituale di *altercatio* sostituito da un riconoscimento immediato della validità del diritto o della carta presentata dall'attore; il secondo, nel caso dell'*ostensio carte*, comporta invece la registrazione integrale dei documenti, prima solo ricordati in modo sommario; il terzo, relativo all'investitura *salva querela*, riguarda la sanzione della contumacia, con l'assegnazione del bene al querelante se l'assente non si pre-

senta entro un anno ⁷⁴. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, le tre le procedure individuano sempre una controparte che deve riconoscere valide le pretese o accettare i documenti portati in giudizio dal querelante. Non è l'assenza dell'avversario la caratteristica principale, almeno in una prima fase. Il dato di novità risiede piuttosto nell'occultamento delle ragioni del conflitto e nella *manifestatio* immediata del perdente che riconosce senza resistenze i diritti del querelante ⁷⁵.

Questa passività ha fatto sorgere il dubbio di un'assenza di conflitto reale e dunque del carattere non agonistico del processo. Padoa Schioppa aveva collegato questa caduta di tensione a un periodo, invero abbastanza lungo, di crisi dell'autorità pubblica; una crisi che spinse i litiganti a trovare una soluzione prima del processo, magari con l'aiuto dei giudici dello stesso tribunale: « il superamento giudiziale dei conflitti dovette passare molto spesso attraverso transazioni e accomodamenti preliminari rispetto al vero e proprio processo » ⁷⁶. Una tesi che è stata ripresa anche da Chris Wickham, ma su un piano relativamente diverso: vale a dire che la ricerca di un accordo tra le parti non è solo un ripiegamento di un potere debole, ma un obiettivo importante sul piano politico che gli stessi poteri pubblici o signorili cercavano di raggiungere. La nuova procedura è sufficientemente elastica da consentire più soluzioni possibili: « placitum is an occasion: it had many legal functions. It heard disputes; it ratified contracts; it made private agreements public », anche se conclude con una nota di incertezza: « but we cannot always tell which is which » ⁷⁷. Bougard va più a fondo nella questione: accetta le ragioni di Manaresi dell'esistenza di conflitti veri, ma limita l'individuazione dei casi sicuri a circa una trentina di processi. Per un'altra quarantina non trova ragioni palesi di contrasto; per i restanti, pur in chiave ipotetica, presuppone l'esistenza di contratti complessi che prevedevano la redazione di più carte da presentare in giudizio una volta portata a ter-

74. Ampie ricostruzioni dei modelli in PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese* cit. (nota 9) e BOUGARD, *La justice ... de la fin du VIIIe siècle* cit., pp. 308-329.

75. BOUGARD, *La justice... aux IXe-Xe siècle* cit., p. 155: queste formule finiscono per « gommer les motivations réelles du passage en justice, en réduisant au minimum les éléments relatifs au litige ».

76. PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia* cit. (nota 9), p. 503.

77. WICKHAM, *Justice in the Kingdom* cit., p. 191.

mine la realizzazione del negozio. In sostanza, assegna al placito una funzione importante, di convalida dell'intero negozio: « le but est d'assurer la publicité du contrat » o ancora « garantir à tout moment les droits de chacun des contractants: elle sert de clarification juridique ultime »⁷⁸. La via è promettente, perché inserisce il placito in un continuum contrattuale che probabilmente è il contesto più utile per capire il senso delle sedute giudiziarie.

Per affrontare il problema opereremo, anche in questo caso, una graduale scomposizione del campione. In primo luogo la diffusione dei formulari va distinta in due fasi: la prima intorno ai primissimi anni del X secolo, quando il modello si diffonde attraverso numerose forme sperimentali; e la seconda in età ottoniana, dal 962 in avanti, quando *l'ostensio* si afferma come procedura prevalente. Rivedere le premesse è importante – quando è entrato in circolazione il formulario, da parte di chi e per quali affari – perché i modi di passaggio ai nuovi formulari potrebbero spiegare anche la natura delle funzioni che li hanno reso utili. La ripresa dei processi nella seconda metà del secolo X va invece analizzata ricostruendo, quando possibile, il senso delle operazioni giudiziali dei grandi enti religiosi del regno: le strategie di espansione e di radicamento locale, i mezzi con cui sono attuate e naturalmente il ruolo ricoperto dalla scrittura.

La prima diffusione: i placiti tra IX e inizio X secolo

L'ostensio carte e le altre prassi di investitura *salva querela* e di *finis intentionis* devono essere viste all'interno di un ampio movimento di sperimentazioni documentarie e grafiche compreso nel-

78. BOUGARD, *La justice...de la fin du VIIIe* cit., p. 328; cfr. anche ID., “*Falsum falsorum iudicum consilium*” cit. (nota 7): « les titres sont un moyen de revendiquer ou de défendre des droits sur la terre, plutôt que de fournir une preuve en cas de contestation »; ma « pour doter de publicité officielle un acte réglant les rapports juridiques entre deux parties »; più recente ID., *écrire le procès: le compte rendu judiciaire entre VIIIe et XIe siècle*, in *Médiévales*, 56 (2009), pp. 23-40. Insiste sulla pubblicità del documento NICOLAJ, *Formulari e nuovo formalismo* cit., p. 357: « Si cava dal silenzio un documento sentito come muto, e lo si fa conoscere al massimo della pubblicità...lo si fa riconoscere come buono e vero e perciò lo si rende inattaccabile per il futuro ».

l'ultimo ventennio del secolo IX. I primi modelli, come è noto, si trovano in carte piacentine ma ancora in forma transitoria⁷⁹. Mentre una diffusione relativamente omogenea di tutti i modelli procedurali si realizza nei primissimi anni del 900, sotto il regno prima di Lamberto e poi di Berengario. Questo vale sia per la definizione delle formule sia per l'uso delle procedure.

Un esame veloce delle carte negli anni di passaggio fra 890 e 910 mostra come i placiti in diverse zone del regno fossero già scritti secondo le nuove formule, diffuse da alcuni formulari, non necessariamente dal *Chartularium langobardicum*, perché, come vedremo, in alcuni casi i placiti usano moduli diversi e più ricchi rispetto a quelli del *Chartularium*.

Della *finis terre*, la rinuncia sul bene, abbiamo esempi precoci nel contado di Teramo (plac. I, 109), nell'899 dove si trova la formula di sfida: « volumus scire si iste contendit » e quella di rinuncia « certe veritatem vobis dico quia ego in ipsa Bectorrita nulla contendo quia mihi nulla pertinet ». Lo stesso lo troviamo a Chiusi 115 nel 903 (plac. I, 115), « volo scire si iste Stefanus et Atrualdu contendere vellent » a cui segue la formula di rinuncia: « vere ipsa casa ..non contendo nec per cartas, nec per hereditates nec per nulla scripcione firmitatis.. »; simile la formula a Lucca nel 904 (plac. I, 116).

Della *salva querela* abbiamo una carta già completa, in un placito del 901 celebrato a Roma dall'imperatore Ludovico III (plac. I, 111, p. 412), ma su richiesta del vescovo di Lucca, con la frase iniziale della lamentela scritta secondo i termini della formula del *Chartularium*: (« Iam plures vices reclamavi ad vos, domnus Ludovicus serenissimus imperator...quod Lambertus...iniuste detineret casas »

L'*ostensio carte* fatica di più, il primo esempio a Piacenza nell'880 (plac. 91, p. 329), si trova la formula « vere ideo preceptum istum hic vestra presencia ostensus, ut ne quislibet dicere valeat quod nos eum silens aut ocultum vel concludiosum abuissem aut detinuissem », che è più ricca di quella proposta nel *Chartularium*: « quod non sit silens et habeat et teneat res illas »⁸⁰. A Milano nel 901 (plac. I, 112, p. 416) si usa una parte della formula ancora incastonata nell'*altercatio*: dopo la lettura della *notitia placiti*, si chiede ai due accusati se volevano contestarla, « si se concrederent bona et verax esse »; i due "manifestano" subito la refuta: « manifeste dixerunt et professi dixerunt et professi sunt quod contra notitiam ipsam nihil dicere volerent, eo quod bona et verax esse.. » che sembra un montaggio di termini di formulari diversi (*manifestare* e *professionem facere* appartengono al formulario di accettazione della *finis terre*); così come i

79. Disamina completa in MANARESI, *Della non esistenza* cit. (nota 3) I, pp. 198-199 e in BOUGARD, *La justice...de la fin du VIIIe* cit., pp. 319-323.

80. Differenza rilevata anche da PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia* cit. (nota 9), p. 503.

perdenti devono stare *taciti et contempti*. Ma a Vercelli, in un placito del 902 (plac. I, 113, p. 420), si trova il formulario completo: si mostra la carta « ut ne quislibet homo dicere possit quod ego sum silens aut occultum seu concludiosum » che è la stessa formula piacentina; mentre corrisponde al *Chartularium* il seguito: « et quod plus est volo scire ab isto domino Adalbertus marchio et comes si istum preceptum bonum et verax est aut non » (= « et quod plus est querit et hoc vult, ut dicat Iohannes, qui est hic ad presens, si carta illa vendicionis bona est et vera » *Chartularium*). Stesse parole a Parma nel 904 e a Cremona nel 910 (plac. 120).

Il secondo aspetto riguarda l'uso delle procedure. Tra il 900 e il 920 le procedure sono usate tutte, ma in gradazioni diverse: prevale l'*ostensio carte*, a cui ricorrono il monastero di S. Ambrogio nel 901 e nel 906 (plac. I, 112 e 122), un laico a Vercelli nel 902 (plac. I, 113), il monastero della Resurrezione a Piacenza (plac. I, 114), vescovo di Parma nel 906 (plac. I, 118), due volte il vescovo di Cremona nel 910 (plac. I, 119-120), due volte il monastero di Nonantola per la corte di Nogara e altri ancora. Alla *finis intentionis* ricorrono invece lo stesso monastero di S. Ambrogio (plac. I, 117), il monastero di San Salvatore all'Amiata (plac. I, 115), il vescovo di Lucca (plac. I, 116); San Colombano nel 915 (plac. I, 126). Meno usata l'investitura *salva querela* che si trova solo due volte: a Piacenza nel 911 (plac. I, 123) e a Lucca nel 915 (plac. I, 127). Come si vede, sono interessati luoghi ed enti diversi, e anche poteri differenti (nonostante il ruolo guida assunto dal 903 in avanti dal messo imperiale il marchese Odelrico): Ludovico III a Roma, i conti locali, (Sigefredo, Attone) i vescovi di Novara, Lucca, e Milano. Nessuno di questi ha un primato in termini di tempo o di uso delle nuove procedure; in altre parole sembra plausibile l'ipotesi di una circolazione di modelli diversi, ma convergenti verso le nuove forme processuali, elaborati in seno al ceto dei giudici e dei notai regi.

Qui interessa di più vedere come gli enti o le persone richiedenti si adattano al nuovo quadro procedurale. L'uso dei documenti scritti è ancora il modo più diffuso di stare in giudizio, ma con alcune peculiarità rispetto ai placiti dei decenni passati. In questi primi esempi, infatti, prevalgono due tipi di atti scritti: i diplomi dei re predecessori di Berengario – di Lotario e Ludovico (Cremona 910 plac. I, 119) Carlo III (Parma 906 plac. I, 118) e anche di Guido dell'892 (Vercelli 902, plac. I, 113) – spesso approvati dallo stesso Berengario; e, in secondo luogo, i placiti precedenti usati come documenti di prova del possesso: così fanno sia il monastero di Sant'Ambrogio per due volte

– nel 901 riporta il placito del 900 e nel 906 riporta il placito del 903 – sia il monastero di Nonantola nella causa per il castello di Nogara, quando nel 918 “ostende” un placito del 913 (plac. I. 125). Non è certo la prima volta che ciò avviene, ma si capisce che il ricorso ai placiti e ai diplomi sta diventando un metodo utile per rivendicare diritti già assegnati ma da convalidare in un contesto politico nuovo, in una linea di continuità che Berengario sembra accettare senza problemi. In particolare nel caso dei diplomi regi, come aveva già notato Manaresi, è da ricordare che l'accettazione della carta è fatta da avvocati pubblici o da ufficiali regi locali (come lo scabino Leone, avvocato della corte di Sospiro, plac. I, 119, o Albuino, *iudex* della *pars publica* a Parma, plac. I, 136) che evidentemente si erano opposti alla cessione di prerogative stabilite in quei diplomi⁸¹. Forse ha pesato in questa richiesta di conferma il clima politico assai incerto fra Ludovico III e Berengario, e forse l'accesso alla giustizia presentava maggiori difficoltà in un momento di fortissime divisioni interne alle aristocrazie del regno. La crisi, tuttavia, ammesso che abbia veramente contato nella trasformazione delle prassi giudiziarie, non ha intaccato il valore del documento, tutt'altro. I riti di ostensione delle carte testimoniano di una prassi che valorizza il documento che non solo deve essere letto in pubblico, ma anche riscritto all'interno del placito, con una nuova clausola di garanzia che amplia il tenore del primo atto: in tutti i casi, infatti, si aggiunge sempre una protezione rafforzata dell'atto, sia sotto forma di *defensio*, con penalità relativamente alte per chi attenta alla ratifica processuale del documento sia sotto forma di *banno regio*, che assicurava al bene concesso una protezione pubblica rafforzata, mostrando al contempo il favore esplicito del re per il destinatario. In un periodo di diffusi processi di radicamento locale questo riconoscimento assume una funzione importante che solo il passaggio nel tribunale sembra poter assolvere.

La ripresa ottoniana: 962-1001

Dopo un periodo assai lacunoso fra il 920 circa e il 960, in cui abbiamo pochissimi processi, il corso regolare della giustizia riprende sotto il governo di Ottone I, dal 962. L'*ostensio carte* è la procedura più utilizzata: la troviamo in 35 placiti su 87 (dei placiti

81. MANARESI, *Della non esistenza* cit. II, pp. 28-29.

del regno esclusi quelli dei tre monasteri prima esaminati, fra il 960 e il 1001). Di questi processi con uso di carte possiamo distinguere 16 con carte prodotte in occasione del placito (lo stesso giorno o comunque immediatamente prima del placito) e 19 processi in cui invece si presentano carte o diplomi redatti in anni precedenti, quindi verosimilmente usati come prova. Modi e forme della procedura sono gli stessi degli anni precedenti, ma il contesto è profondamente cambiato. Ottone, come è noto, fa un uso apertamente politico delle assemblee giudiziarie e delle stesse decisioni processuali. Per Hagen Keller è fondamentale, sul piano della comunicazione simbolica, la presenza in forma di corteo delle schiere dei fedeli del re: una sorta di apparato politico locale che mostrava pubblicamente il radicamento e l'estensione delle clientele regie in quei luoghi⁸². Accettiamo senza esitazioni la lettura di Keller, tanto più che Ottone è appena stato consacrato imperatore e ha bisogno di riconoscimenti locali diffusi. Ma anche i diversi enti che ricorrono con più frequenza al tribunale pubblico hanno orientato il loro uso della giustizia per portare a termine operazioni precise.

L'insieme di processi con carte redatte nello stesso giorno (o in momenti di poco precedenti) riguarda – sempre nel periodo ottoniano, dal 962 al 1001 – sostanzialmente due serie: i placiti di Adalberto Atto di Canossa (10 placiti) e il vescovo di Cremona, con altri 5 processi; seguono 3 casi a Pavia, tra cui la nota donazione all'abate Maiolo, e altri a Milano, Vercelli, Bergamo. Tra i documenti usati, questa volta, prevalgono gli atti privati, in genere permutate, donazioni e una vendita. L'indicazione di una concentrazione di placiti presso due protagonisti maggiori ci spinge a prendere in considerazione un uso del tribunale meno occasionale, e a guardare le serie di processi dei singoli enti per valutare se esiste, oltre una strategia conservativa degli atti più rilevanti, anche una 'politica della giustizia' di quei poteri locali che si rivolgono al tribunale regio per ottenere un riconoscimento ufficiale dei progetti di espansione o di consolidamento nel territorio.

a. Incominciamo dai placiti che vedono protagonista Adalberto Atto fra il 962 e il 981. Sono placiti molto noti sia per la caratura del personaggio, il fondatore delle fortune politiche della di-

82. H. KELLER, S. AST, *Ostensio carte. Italienische Gerichtsurkunden des 10. Jahrhunderts zwischen Schriftlichkeit und Performanz*, in *Archiv für Diplomatik*, 53 (2007), pp. 99-121.

nastia canossana sia per l'omogeneità di contenuto, tutte permutate con i vescovi di Reggio e di Mantova relative a una zona precisa, l'*insula sancti Benedicti* compresa tra Reggio e Mantova⁸³. I placiti hanno anche una storia archivistica comune: ci sono arrivati in copia del secolo XII – con qualche sospetto di interpolazione – dall'archivio dell'abbazia di san Benedetto in Polirone, l'ente fondato da Tedaldo di Canossa proprio sull'*insula Benedicti* al centro delle permutate e primo custode della memoria familiare⁸⁴. Le permutate di Adalberto Atto sono state interpretate da Vito Fumagalli come un vero atto di potere, una sorta di 'compensazione' coercitiva tra i possessi concessi dal vescovo, concentrati nella zona fluviale intorno alle isole, già incastellate, e quelli ceduti da Adalberto sparsi in zone assai distanti del contado, con ovvie difficoltà di gestione⁸⁵. Così, con la prima permuta con la canonica di Reggio del 25 agosto 961 (plac. II, 145), confermata poi dal vescovo (plac. II, 146), Atto riceve 1060 moggi di terra concentrata sull'isola di San Benedetto; mentre la canonica ricevette beni di maggiore entità ma dispersi in sette zone diverse del contado. La conquista dell'isola guidò anche le transazioni successive, sempre confermate da un placito: il placito del luglio 963 ribadisce la permuta con la badessa del monastero pavese di Santa Maria Teodota (plac. II, 151), che gli riconosce il possesso di altre due isole nell'area di San Benedetto; e ancora la permuta fatta con il vescovo di Mantova da cui acquistò altri 22 iugeri di terra nell'isola in cambio di beni sparsi in tre località distanti della Garfagnana (plac. II, 149, confermato nel 981, plac. II, 194)⁸⁶. Nel suo studio sulla giustizia del regno, Bougard ha proposto di declassare da 'conflictuali' a 'negoziali' le due permutate⁸⁷. Anche stemperando la con-

83. V. FUMAGALLI, *Le origini di una grande dinastia feudale. Adalberto Atto di Canossa*, Tübingen, 1971. Sul ruolo dei beni della moglie di Atto si veda T. LAZZARI, *Aziende fortificate, castelli e pievi: le basi patrimoniali dei poteri dei Canossa e le loro giurisdizioni*, in *Matilde e il tesoro dei Canossa*, a cura di A. CALZONA, Milano, 2008, pp. 97-115.

84. R. RINALDI, *Da Adalberto Atto a Bonifacio. Il tracciato della documentazione in EAD, Tra le carte di famiglia. Studi e testi canossani*, Bologna, 2007, pp. 27-97.

85. FUMAGALLI, *Le origini cit.*, p. 5. Tutta conflittuale è invece l'interpretazione di questi placiti avanzata da MANARESI, *Della non esistenza cit.*, II, pp. 12-15.

86. FUMAGALLI, *Le origini cit.*, p. 10.

87. BOUGARD, *La justice... de la fin du VIIIe cit.*, p. 327: non vi sarebbero tracce di un contrasto fra Atto e il vescovo di Reggio e anche la distanza cronologica fra la permuta con il vescovo di Mantova e il placito sarebbe dovuto al tempo tecnico di esecuzione

flittualità, i placiti seguono chiaramente una strategia di conferma per gradi successivi della prima permuta, con due caratteristiche: l'insistenza sulle isole che gli sono state concesse, elencate oralmente nella formula di accettazione recitata dal perdente; e il rinnovo dei riconoscimenti della carta nel placito quando cambiano le persone (per Reggio: prima la canonica e poi il vescovo; per Mantova i due vescovi). Se è evidente la funzione certificatoria, lo è anche che questa ricerca di certificazione non è affatto neutra, ma serve a fissare giuridicamente, e soprattutto politicamente, le tappe di un'espansione e di un radicamento fortemente ricercato. Il teatro giudiziario, se ci si passa il termine (si pensi ai 19 vassalli presenti nella placito con il vescovo di Reggio), rende pubblico il passaggio di un bene a cui si conferisce un preciso valore politico. Per questo deve essere riconfermato quando cambiano i soggetti o mutano le condizioni esterne: non è il patto in sé che deve essere convalidato, ma l'accettazione di quel patto da parte dei soggetti interessati. L'uso del documento fissa le linee di un'azione politica che deve essere portata a termine e riconosciuta come valida in primo luogo dalla società locale. È questa dimensione di potere, che può non essere superficialmente conflittuale, a conferire rilievo ai placiti di Adalberto.

b. La serie dei placiti dei vescovi di Cremona è altrettanto importante, perché l'azione episcopale appare guidata da una sicura strategia di consolidamento dei territori lungo i fiumi Adda e Po⁸⁸. La scelta di seguire concrete vie di affermazione territoriale si deve forse anche alla nuova base di reclutamento dei vescovi, che provengono ora dal ceto dei castellani e condividono con le famiglie di origine strategie e forme di espansione⁸⁹. È il caso di Odelrico, forse dei conti di Seprio, in carica dal 997 al 1004. È lui che tra il 998 e il 999 consolida con una serie di rinunce, sotto forma di *finis intentionis*, il controllo di una zona insediativa importante tra il Po e l'Adda, a scapito di un numero consistente di

materiale dello scambio; solo dopo la consegna materiale dei numerosi appezzamenti, la permuta poteva essere "imputata" in processo e convalidata dal tribunale con il consenso del vescovo.

88. Segnalata anche da MANARESI, *Della non esistenza* cit. I, pp. 212-213.

89. F. MENANT, *Campagnes lombardes au moyen âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et Brescia du Xe au XIIIe siècle*, (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome), Roma, 1993, p. 583.

abitanti del luogo (Crota, Acquaregia, Sesto, Tincaria). Una politica di radicamento che continua nei primi anni del secolo XI: nel 1012 (plac. II, 269) il vescovo ottiene un bando regio a protezione di 12 appezzamenti intorno alla città; altre rinunce le ottiene per Sabbiona (plac. II, 296), Carbonara (plac. II, 276) e altri centri minori. Sul piano delle procedure, tuttavia, si può notare il passaggio brusco dallo strumento della permuta, così utile in una prima fase per sancire scambi territoriali, alla rinuncia secca delle *finis intentionis*, che nella fattispecie cremonese assumono veramente l'aspetto di una sottomissione collettiva degli abitanti (8 processi con rinunce dal 998). È una trasformazione graduale, che, come vedremo, non interessa solo Cremona⁹⁰.

4. LA GIUSTIZIA NEL SECOLO XI. PROSPETTIVE CANOSSANE

Il dato saliente, sul piano generale, è proprio la graduale riduzione del ruolo dell'*ostensio carte*⁹¹: nei placiti del secolo XI abbiamo 40 cause per *ostensio* su circa 211 processi (esclusi i placiti dei monasteri del centro-italia); 15 sono con documenti dello stesso giorno, 13 con documenti precedenti e ben 12 sono pseudo-*ostensiones*, vale a dire sono procedure miste, in cui si porta il documento, ma per avere l'assegnazione del bene in assenza della controparte o ottenere il bando regio; quindi un uso meramente certificatorio del possesso ma ininfluenza ai fini del processo. Oltre-

90. Operazioni del genere le possiamo rinvenire anche in due casi veneti. I placiti del doge di Venezia contro il vescovo di Belluno fra il 996 e il 998: quattro processi incentrati sul possesso della corte di Ceneda, il primo basato su un diploma di Ottone I, gli altri tre sul modello di rinuncia della *finis intentionis* (plac. II, 224, 238, 240, 241). E ancora l'insistenza del monastero veneziano di San Zaccaria per la corte di Petriolo, contesa prima ai vescovi di Padova e Vicenza e poi al monastero di Santa Giustina (plac. II, 277, 278). Sono processi vinti con la forza, dimostrando la falsità delle carte dei due vescovi e sfidando al giuramento il monastero per provare il possesso quarantennale. Naturalmente anche altri monasteri concentrano l'azione processuale su obiettivi definiti. A Milano il monastero di sant'Ambrogio, dopo la serie di Limonta nel secolo X, intenta nel 1045 almeno tre processi per il possesso dei beni di Arderico, celebrati a breve distanza uno dall'altro; anche in questo caso attraverso il ricorso a procedure diverse: prima la rinuncia di Aripando (plac. III, 364); poi il bando regio (plac. III, 365) e poi la rinuncia di Geza, figlia del donatore, assistita dal marito Aripando (plac. III, 368).

91. Fenomeno già notato da MANARESI, *Della non esistenza* cit. II, p. 33, e quindi dagli storici successivi.

tutto delle 15 *ostensiones* di atti dello stesso giorno ben 9 sono anteriori al 1030; questo vuol dire che dal 1030 al 1070, su 90 placiti solo 5 sono per *ostensiones*.

I monasteri pavesi scelgono sempre vie senza documentazione: nel 1021 il monastero di S. Bartolomeo vince con una *finis intentionis* (plac. II, 306); nel 1043 il monastero di san Felice e del Salvatore (plac. III, 356) chiede il banno regio, e nello stesso anno il monastero S. Pietro in Ciel d'Oro ottiene un'investitura (plac. III, 358). Anche il vescovo ricorre al bando con investitura nel 1050 (plac. III, 390). Si tratta sempre di processi contro grandi laici, Tebaldo conte di Marengo, Alberto figlio di Alberto *de Preda et Scaco* – la sola *ostensio* carte avviene con il vescovo di Como mediante permuta – come se ormai le composizioni con i laici non fossero più possibili per via giudiziaria condivisa. Simile la chiesa di Parma, che nel 1046 sotto la direzione del vescovo Cadalo.

Ma è soprattutto nella Toscana del secolo XI che i tribunali locali iniziano a raccogliere sempre meno prove documentarie. La serie aretina, in maggior parte composta dai placiti conservati dal monastero di S. Fiora (10 placiti sui 20) mostra bene la diversa direzione presa dalla giustizia pubblica nella marca di Tuscia: 5 investiture date in assenza della controparte; 3 refute tipo *finis intentionis* e 2 ostensioni.

Al fondo si intravede il ruolo preminente che sta assumendo il bando regio come mezzo di riconversione del placito in uno strumento politico, grazie alla protezione su un bene concessa a un ente o a una persona particolare, senza un vero contraddittorio.

Questa è la vera dimensione problematica della giustizia pubblica nel secolo XI, che assume una funzione di convalida non dei documenti, come era nel X, ma delle richieste di protezione pervenute al tribunale. Non credo che il punto centrale di questo nuovo assetto sia da cercare nella mancanza di conflitti; piuttosto è la strategia del potere locale di presentarsi come dispensatore di protezione che può giustificare le forme meramente constatative del nuovo processo. Una questione documentaria tuttavia ci obbliga a restringere il campo di osservazione a un contesto preciso: nella raccolta di Manaresi i placiti della seconda metà del secolo XI provengono quasi tutti dai tribunali diretti dai Canossa. Dei Canossa sono rimasti una quarantina di placiti tra il 1058 e il 1100 (9 di Goffredo di Lorena, 10 di Beatrice, 1 di Beatrice e Goffredo il Gobbo, 2 di Beatrice e Matilde e 16 di Matilde) che fanno della Toscana di gran lunga la regione più documentata del secolo

XI⁹². Ma anche qui, come si diceva, abbiamo un paesaggio relativamente uniforme di placiti che concedono il banno regio sui beni dei richiedenti, o l'investitura *salva querela*, e che solo in 7 casi vedono un confronto reale tra le due parti: e ogni volta si arriva a una refuta, simile alla *finis intentionis*, senza uso di atti scritti. I documenti sono *ostensi* in 4 casi, ma come prova del possesso del bene del quale si chiede l'investitura; non sono mai discussi davanti alla controparte.

Eppure non sembra una giustizia debole, tutt'altro. L'esperimento canossano – o meglio canossano-lorenese⁹³ – resta una delle principali configurazioni di potere regionale del regno Italico a fare della giustizia una leva importante delle strategie di governo. Se all'interno dei placiti cerchiamo tracce di ritualità, si tratta sempre di una ritualità politica, non procedurale. Il ruolo delle parti e la procedura, paradossalmente, tendono a scomparire, o a restare relativamente ininfluenti rispetto alla regia politica del placito imposta dal duca. I primi placiti di Goffredo di Lorena sono in tal senso emblematici. Non solo si allontanano dai formulari del resto del *Regnum*, ma sia le parti sia i giudici hanno pochissimo spazio. Nella lite fra il vescovo di Chiusi e l'abate di San Gennaro di Capolona del 1058 (plac. III, 405, p. 241) è il duca che indaga la verità – « *predictus itaque dux hoc audiens cum summa diligentia et cautela inquisita veritate* » – e ottiene le confessioni dei presuli e dei loro avvocati; e sempre lui, in base al precetto di legge che ritiene i confessi come 'giudicati' – « *et precepto legis ubi invenerunt confessos suo iure preiudicatos haberi* » – porta il vescovo a rinunciare spontaneamente alla metà dei beni contesi che non gli appartenevano; così come l'abate rinuncia all'altra metà e si impegna a non molestare più la controparte. Il bando finale è dato allora contro entrambe le parti: « *quod si alteutra parte pars invicem molestare altera* » paghi cento libre di argento – segno di una giustizia che elimina alla radice il contenzioso. È un processo del tutto fuori dalle regole: o meglio fuori dalle regole del placito.

92. Sull'attività giudiziaria dei Canossa cfr. M. G. BERTOLINI, *I canossani e la loro attività giurisdizionale con particolare riguardo alla Toscana*, in *I poteri dei Canossa da Reggio Emilia all'Europa*, a cura di P. GOLINELLI, Bologna, 1994, pp. 99-141.

93. Sull'importanza della componente tedesca si veda LAZZARI, *Aziende fortificate* cit. (nota 83).

E non inganni la struttura formalmente arbitrale del confronto. Gli elementi procedurali menzionati appartengono a un armamentario concettuale di chi ormai ha imposto una forte guida politica sul processo: *inquisitio*, confessione, precetto legale, rinuncia incrociata garantita dalla pena. In tale prospettiva, la soluzione concordata del processo diventa un segno di potere, come mostra bene un placito celebrato a Rimini nel 1060 tra due avversari potenti: l'abate di Pomposa e i figli di Corso Onesti (plac. III, 410, p. 254). Dopo la lamentela dell'abate, il *dux* ordina ai fratelli di dare ragione delle loro azioni, e questi « placite et benigne » rifiutano subito i beni dell'abbazia:

« predictus dux vocavit ante se nominatos viros et precepit eis ut rationem dicere ad dictus domnus abbas. Ipsi vero non contempserunt nec renuerunt sed placite et benigne ante domnum ducem accesserunt in presentia suprascriptorum omnium virorum ».

Anzi, nella formula di sottomissione il “timore del duca” viene prima del timore di Dio: « Et ecce domne abbas, nutu domini dux et partim pro timore Dei...et remittimus atque renunciamus... ». Segue una lunga serie di impegni che rappresenta la vera conseguenza del processo: una dichiarazione pubblica e scritta di non aggressione nei confronti del monastero. Sembra, appunto, che la rinuncia e la sottomissione siano due atti contigui nella ritualità dei placiti canossani⁹⁴. Una riprova si potrebbe vedere nei rari casi di resistenza. In un'inchiesta condotta da due missi del duca nel corso di una causa fra il vescovo di Teramo e l'abate di san Salvatore del 1065 (plac. III, 417, p. 277), quest'ultimo giudicato colpevole, si era rifiutato di restituire il castello di Civitella e fu inserito tra i « rebelles et contemptores »; una terminologia an-

94. Non sappiamo se per un errore di registrazione, ma è interessante notare che il placito su una lite tra i figli di Soncino e il monastero di San Ponziano di Lucca (plac. 28) si apre con una refuta dei tre fratelli che *per fustem* restituiscono all'*abbas* la corte contesa, e dopo prosegue con la dichiarazione di possesso dell'abate: « Abet et tenet predictae ecclesie » a cui segue una seconda rinuncia formale a contendere da parte dei tre laici. È una doppia esposizione della refuta ridondante rispetto alla tradizionale *fnis intentionis*, che fa della rinuncia al bene, espressa da una delle due parti, una sorta di precondizione del processo. In questo caso sembra che il contenzioso *deve* essere risolto prima del processo come segno di rispetto verso l'autorità della corte ducale.

cora una volta apertamente politica che non si trova nel formulario dei placiti.

Questo spiega, forse, la forza del modello della concessione del *banno regio* o dell'investitura: una prassi di riconoscimento della protezione ducale senza contraddittorio e, a volte, senza avversari precisi. È un placito che serve da 'precetto di protezione', una sorte di *tuitio* pubblica concessa ai principali enti religiosi della regione: ai vescovi di Pisa, Lucca, Volterra, alla canonica di Firenze, di Arezzo, ai monasteri di San Salvatore e di San Ponziano. La rete di protetti si amplia di anno in anno e si stringe su enti che tornano più volte a chiedere la reiterazione del bando, sempre concessa prima da Beatrice – con l'autorità del giudice imperiale Flaiperto – e poi da Matilde. Dei placiti di Beatrice e Matilde diremo pochissimo: sono troppo noti e troppo discussi i casi di Marturi (plac. III, 437), con la citazione incidentale del Digesto, la presenza del *legis doctor* Pepo e la straordinaria serie di soluzioni possibili del 'memoriale processuale' di Garfagnolo⁹⁵. Semmai un elemento di novità va visto nello stile di redazione di questi placiti e forse nello stile di intervento di Matilde, che, a parte il richiamo al diritto romano, da non sopravvalutare (anche Goffredo lo aveva fatto), si contraddistingue per lo scarto repentino rispetto alla procedura, per le soluzioni immediate davanti ai blocchi della discussione⁹⁶. È un segno di potere diverso da quello del predecessore: Goffredo imponeva una pre-sottomissione di una o di entrambe le parti; Matilde, nei rari casi di processo con *altercatio*, tronca d'autorità un dibattito avvocatesco che non porta da nessuna parte, come nel placito di Ferrara del 1079⁹⁷; o impone una serie di soluzioni diverse come a Garfagnolo che possono sembrare contraddittorie sul piano della procedura, ma sono coerenti con un disegno autoritativo di controllo del processo.

95. Oltre a PADOA SCHIOPPA, *Il ruolo nel diritto in alcuni atti giudiziari italiani dei secoli XI e XII*, in *Nuova rivista storica*, 64 (1980), pp. 265-289, si veda ora F. SANTONI, *Fra lex e pugna: il placito di Garfagnolo (1098)*, in *Scrineum Rivista*, 2 (2004), pp. 1-41.

96. WICKHAM, *Justice in the Kingdom* cit., pp. 202-204 che ricorda il carattere molto formalizzato dei placiti canossani, ma ricorda anche che gran parte delle liti erano risolte mediante compromessi, nelle corti signorili e locali.

97. Cfr. plac. III, 453, p. 368: « Tandem ex nimia et prolixa atque infinita advocatio-
ne, contentione placuit utriusque parti et omnibus in iudicio residentibus et astantibus » di interrogare la memoria di tre "buoni uomini antichi".

CONCLUSIONI

Proviamo a concludere. Per studiare l'interferenza fra l'uso della scrittura e i quadri mentali che guidavano il giudizio è necessario suddividere il campione dei placiti del *Regnum* per contesti di uso concretamente individuati. Il modello monastico dell'Italia centrale è un esempio eccezionale di come il placito possa rivestire molteplici funzioni nelle mani del medesimo attore politico: tramanda i documenti usati nel corso del processo, assicura il diritto sul bene secondo le decisioni prese dalla corte e, una volta inserito nel cartulario, sostiene un discorso ideologico proprio del singolo monastero, in cui gli atti scritti serbano al contempo la memoria del favore politico e dei titoli da rivendicare in giudizio.

Nelle regioni settentrionali del *Regnum* della piena età carolingia, le scritture nei placiti servono in misura prevalente per risolvere questioni patrimoniali. Inutile dire che la selezione documentaria ha lasciato solo placiti vinti dagli enti ecclesiastici; ma è vero che le chiese, per quanto ristretta sia la selezione, mostrano una maggiore capacità non solo di difendere ma anche di intendere i propri diritti sui beni. Davanti alla pluralità di significati sociali del possesso si rivendica una priorità dei diritti di proprietà che possono essere provati anche per vie non scritte, come le testimonianze orali. Il placito è dunque il mezzo ordinario per sciogliere sul piano logico-giuridico le ambiguità dei rapporti sociali stratificati intorno alla terra, anche se formalizzati da contratti scritti.

Più complesso il quadro dei secoli successivi. Tra fine IX e inizio X le forme di registrazione del placito si trasformano, limitandosi a riportare l'accettazione della pretesa del querelante. In una prima fase, la nuova procedura lascia trasparire comunque conflitti reali, in alcune zone con maggiore chiarezza (Toscana e Veneto). Nel cuore padano del regno, invece, il modello dell'*ostensio carte* 'puro', senza contestazioni apparenti, è usato con continuità soprattutto in età ottoniana, tra il 962 e il 1001. Mostrato, riscritto, accettato dalla controparte e difeso dal *publicum* il documento ne esce rafforzato, quasi solennizzato. Ma ha cambiato funzione: non è più solo una prova, è la nuova formulazione negoziale dei rapporti di forza fra due persone o due enti, l'atto finale di una vicenda contrattuale complessa, che trova una soluzione politica nel tribunale pubblico. In tal senso il processo diventa an-

che uno strumento di costruzione di ambiti egemonici locali da parte di chi vi ricorre, come dimostrano le serie di placiti di Adalberto Atto e del vescovo di Cremona.

A questo modello si affiancano progressivamente altre forme di uso del processo, che ridimensionano il ruolo delle carte *ostense* a vantaggio delle investiture e del banno regio concesso ai richiedenti. Nell'ultimo quarto del secolo XI, in decenni di effettiva crisi della presenza imperiale in Italia, i placiti si rarefanno quasi ovunque salvo che nella Toscana dei Canossa. È un campione peculiare, che si allontana dai pochi esempi superstiti per il resto del *Regnum*. La logica di potere sottesa al giudizio – composto quasi esclusivamente di investiture e di banni – appare infatti diversa: da mezzo di assegnazione di diritti, il processo sembra trasformarsi in uno strumento di protezione concesso ai singoli richiedenti da poteri regionalizzati in possesso di prerogative pubbliche. I documenti sono usati meno, senza dubbio, ma il placito stesso, come atto di *tuitio* regia, si assume il compito di fissare i confini dei beni da salvaguardare. La definizione scritta del possesso, anche se in forme non contrattuali, continua a manifestare il suo inesauribile valore politico.